



Comunicato Ufficiale

42

28/12/2023

Stagione Sportiva 2023/2024



Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze



toscana.lnd.it



crt.toscana@lnd.it
crtoscana@pec-legal.it



facebook - [IndToscana](https://www.facebook.com/IndToscana)
telegram - [@crtoscanaIndsgs](https://www.telegram.com/@crtoscanaIndsgs)

Uffici C.R. Toscana	Numeri telefono	Email	Pec
Segreteria	055 6521 416 - 410	crt.toscana@lnd.it	crtoscana@pec-legal.it
Amministrazione	055 6521 405 - 406 - 407	amm.toscana@lnd.it	amm.toscana@pec-legal.it
Tesseramento	055 6521 418 - 419 - 420	tesseramenti.toscana@lnd.it	tess.toscana@pec-legal.it
Calcio a 5	055 6521 431	futsal.toscana@lnd.it	
Calcio Femminile	055 6521 432	femminile.toscana@lnd.it	
Impianti sportivi	055 6521 400	impianti.toscana@lnd.it	campi.toscana@pec-legal.it
Affari generali	055 6521 401		
Segreteria S.G.S.	055 6521 488	toscana.sgs@figc.it	
Agonistica Settore Giovanile	055 6521 415		
Giudice Sportivo	055 6521 417	giudice.toscana@lnd.it	giudicetoscana@pec-legal.it
Corte Appello Sportiva - Tribunale Federale	055 6521 430	cdt.toscana@lnd.it	cortetoscana@pec-legal.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.....	1977
2. COMUNICAZIONI L.N.D.....	1977
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE.....	1978
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	1978
3.1.1 PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2023/2024.....	1978
3.1.2. ANTICIPI GARE CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE AL SABATO	1979
3.1.3. ATTIVITÀ GIOVANILE CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA.....	1981
3.2. SEGRETERIA.....	1982
3.2.1. COMUNICAZIONE DEL CENTRO TECNICO TIRRENIA	1982
3.2.2. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO.....	1983
3.2.3. COMUNICAZIONI UFFICIO TORNEI.....	1985
3.2.4. RAPPRESENTATIVE REGIONALI	1986
3.2.5. GUIDA PER LA GESTIONE DEI LAVORATORI SPORTIVI SUL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.....	1988
CALCIO FEMMINILE	1988
CALCIO A 5	1989
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.....	1991
4.1. COMUNICAZIONI DAL COORDINAMENTO REGIONALE	1991
4.2. CALCIO MASCHILE	1992
4.3. CALCIO FEMMINILE	1994
4.4. CALCIO A CINQUE.....	1996
4.6. CENTRI FEDERALI TERRITORIALI.....	2001
5. RISULTATI.....	2002
6. GIUSTIZIA SPORTIVA.....	2003
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE C.R. TOSCANA	2003
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA.....	2005
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA.....	2006
7. ERRATA CORRIGE.....	2016
8. ALLEGATI	2016
9. CALENDARIO GARE.....	2016

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO TIPO DI ASD NON RICONOSCIUTA

Come noto, ai sensi dei D. Lgs. 36/2021 e 120/2003, gli Statuti delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono prevedere espressamente gli elementi stabiliti dalla normativa introdotta con la c.d. "riforma dello sport". La mancata conformità ai criteri fissati dal legislatore rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e la cancellazione d'ufficio dallo stesso per quanti sono già iscritti. Alla luce di quanto sopra, la FIGC ha provveduto ad attivare la funzione "Adeguamento Denominazione e Statuto Sociale" sul Portale Anagrafe F.I.G.C.

Attraverso la citata funzione, le Società potranno caricare lo Statuto aggiornato e adeguare la propria natura giuridica in ASD, non già la propria denominazione. La società dovrà inserire la propria denominazione nell'apposita sezione e dovrà provvedere a caricare fra gli allegati il nuovo Statuto oggetto della pratica online, unitamente al verbale Assembleare di modifica dello Statuto.

Giova rammentare che la denominazione sociale deve essere indicata esattamente come riportata nello Statuto in forma estesa, o abbreviata se previsto, comprensiva di eventuale punteggiatura.

È stato prorogato al 30 giugno 2024 il termine per l'adeguamento statutario delle società dilettantistiche, così come è stata confermata la relativa esenzione dell'imposta di registro sempre fino al 30 giugno p.v..

I testi di Atto Costitutivo e Statuto tipo di A.S.D. non riconosciuta, redatti dalla Lega Nazionale Dilettanti in condivisione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che tengono conto delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche sono disponibili sul sito toscana.lnd.it nella sezione modulistica https://toscana.lnd.it/md_category/societa/

2.1. ALLEGATI

- Comunicato Ufficiale n. 235 - modifica art. 105, comma 3 ter, NOIF
- Comunicato Ufficiale n. 237 - modifica Regolamento Settore Tecnico
- Comunicato Ufficiale n. 238 - periodo e modalità per conferma tesseramento atleti-atlete
- Comunicato Ufficiale n. 239 - integrazione organico dei Collaboratori della Procura Federale
- Comunicato Ufficiale n. 240 - decadenza di alcuni Delegati Assembleari della Lega Nazionale Dilettanti
- Comunicato Ufficiale n. 243 - modifica al Titolo VI delle NOIF
- Comunicato Ufficiale n. 244 - modifica art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.1 PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2023/2024

Si comunica che il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha approvato il progetto che anche per la Stagione Sportiva 2023/2024 premierà le Società dei Campionati maschili di Eccellenza e Promozione le quali avranno promosso una rilevante “politica dei giovani” nell’ambito dei propri organici, incentivando il loro utilizzo nelle gare ufficiali della cosiddetta “regular season” dei suddetti Campionati.

In allegato si pubblica il C.U. n. 230 del 19/12/2023 della Lega Nazionale Dilettanti contenente il testo e il Regolamento del “Progetto valorizzazione giovani calciatori nei Campionati Regionali maschili di Eccellenza e Promozione 2023/2024”.

A tale riguardo, a seguito di precisa richiesta di deroga del Comitato Regionale Toscana relativamente a criteri e modalità della classifica di merito, si specifica quanto segue:

In considerazione dell’obbligatorietà di impiego di DUE giovani (1 nato dall’1.1.2003 in poi e 1 nato dall’1.1.2004 in poi) stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con il Comunicato Ufficiale 1 del 1° luglio 2023, saranno assegnati punti a quelle Società che impiegheranno durante le gare ulteriori calciatori del 2003, del 2004 o anche più giovani, oltre alle predette **DUE** quote obbligatorie

Pertanto, si riporta di seguito il punto B) dei *criteri e modalità della classifica di merito* del REGOLAMENTO nella **VERSIONE ADOTTATA** da questo Comitato Regionale:

B) Possono concorrere al premio le Società che, più delle altre nell’ambito dei rispettivi gironi dei Campionati di competenza (Eccellenza e Promozione), avranno utilizzato un numero maggiore di cd. “giovani”, in aggiunta a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal senso previsti dal Comitato Regionale Toscana, coincidenti con il numero minimo stabilito dalla L.N.D. con il Comunicato Ufficiale 1 del 1° luglio 2023 (DUE giovani, 1 nato dall’1.1.2003 in poi e 1 nato dall’1.1.2004 in poi). In classifica saranno conteggiati suddetti calciatori a condizione che vengano utilizzati dall’inizio di ogni gara – fatta salva l’ipotesi in cui gli stessi vengano utilizzati per l’intera durata del secondo tempo, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero, italiani, comunitari ed extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da Società della LND; non saranno conteggiati i calciatori tesserati a titolo temporaneo da Società Professionistiche.

3.1.2. ANTICIPI GARE CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE AL SABATO STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Il Presidente del C.R. Toscana Paolo Mangini e il Presidente della C.R.A. Toscana Tiziano Reni, alla presenza dei rappresentanti delle Società partecipanti ai campionati di Eccellenza e Promozione, nelle riunioni tenutesi il 28 agosto e l'11 settembre u.s., hanno esposto la criticità relativa alla copertura arbitrale settimanale (Direttori di gara ed assistenti) di tutte le gare che coinvolge, come accaduto nella scorsa stagione sportiva, non solo la nostra Regione, ma tutta Italia. Attraverso vari incontri è stato individuato un percorso condiviso per limitare al massimo i disagi per le società, rappresentati dal rinvio delle gare per mancanza di direttori di gara o lo svolgimento delle stesse senza assistenti.

Come avvenuto per la scorsa stagione sportiva, il Presidente Mangini ha ritenuto doveroso illustrare alle società maggiormente interessate dalla situazione, manifestando la ferma volontà di trovare soluzioni o aggiustamenti per superare definitivamente questa difficoltà, dovuta in gran parte alla pandemia e ad un rallentamento del ricambio generazionale della classe arbitrale stessa.

È necessario, pertanto, anticipare 3/4 gare di ogni fine settimana al sabato, per poter usufruire delle relative "terne" anche nelle gare della domenica. Il Presidente Mangini ha ricordato che il problema della carenza di direttori di gara riguarda tutte le società, anche quelle delle altre categorie che al momento non sono interessate direttamente con la loro prima squadra ad eventuali anticipi, ma che potrebbero esserlo con la categoria Juniores.

Tale proposta rispecchia quanto illustrato durante le riunioni e consiste in un programma di anticipi al sabato a partire dalle gare in programma domenica 1 ottobre (4^a gara di andata di Eccellenza - 3^a gara di andata di Promozione) fino alla quartultima gara di ritorno (17/03/24 per il Campionato di Eccellenza - 07/04/2024 per il Campionato di Promozione). A seguito dell'anticipo della prima squadra, le gare del campionato Juniores (sia regionale che provinciale), delle società impegnate nell'anticipo al sabato saranno posticipate d'ufficio al lunedì o anticipate al venerdì, con possibilità dell'anticipo al venerdì o alla domenica o posticipo al martedì. Si fa presente la massima sensibilità del Comitato in tal senso, flessibilità e disponibilità che sarà poi adottata anche per gli orari ed i possibili spostamenti delle altre categorie del settore giovanile e della scuola calcio. Al fine di evitare al massimo sovrapposizioni con le gare di Coppa Italia, il calendario non sarà stilato in un'unica soluzione. Si specifica comunque che nel caso in cui la squadra interessata nell'anticipo al sabato della gara di campionato fosse impegnata anche il mercoledì antecedente in una gara di Coppa Italia, quest'ultima verrà spostata d'ufficio al mercoledì successivo.

Di seguito si riporta la calendarizzazione delle gare anticipate fino a tutto il 14/01/2024:

ANTICIPI DEL 07/01/2024

Dal 07/01/2024 al 06/01/2024

ECCELLENZA GIR. A
ZENITH PRATO - POLISPORT.CAMAIORE CALCIO

PROMOZIONE GIR. A
CASALGUIDI 1923CALCIO SRL - VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C.
VIACCIA CALCIO - INTERCOMUNALE MONSUMMANO

Dal 06/01/2024 al 08/01/2024

REGIONALE JUNIORES GIR. A
SAN GIULIANO F.C. - ZENITH PRATO

REGIONALE JUNIORES GIR. B
CASALGUIDI 1923CALCIO SRL - LIDO DI CAMAIORE A.S.D.
VALDINIEVOLE MONTECATINI - POLISPORT.CAMAIORE CALCIO

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. - MS Girone A
VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C. - STIAVA 2019

ANTICIPI DEL 14/01/2024

Dal 14/01/2024 al 13/01/2024

PROMOZIONE GIR. B
ATLETICO PIOMBINO SSD ARL - COLLI MARITTIMI
MONTELUPO A.S.D. - S.MINIATO A.S.D.
SALINE - PORTA ROMANA ASD

Dal 13/01/2024 al 15/01/2024

REGIONALE JUNIORES GIR. A
AREZZO FOOTBALL ACADEMY - MONTELUPO A.S.D.
PONTASSIEVE - ATLETICO PIOMBINO SSD ARL

REGIONALE JUNIORES GIR. E
BIBBIENA - PORTA ROMANA ASD

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. - PI Girone A
SALINE - COLLI MARITTIMI

3.1.3. ATTIVITÀ GIOVANILE CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

A modifica di quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n.1 del 1 luglio 2023 della L.N.D., allegato al C.U. N. 1 del 06/07/2023, il Consiglio Direttivo nella riunione del 13 dicembre u.s. ha deliberato in merito all'obbligo di partecipazione da parte delle Società del Campionato di Prima Categoria con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi (U17) o Giovanissimi (U15), indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniores Under 19", l'applicazione di una sanzione ridotto pari ad € 1.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre stabilito che qualora vi siano Società che svolgono l'attività di cui sopra in modo "consorzio" (la documentazione relativa a tale attività svolta in collaborazione dovrà essere prodotta, corredata da attestazione rilasciata dall'Amministrazioni Comunali competenti, **entro il 12 gennaio 2024**), la sanzione comminata sarà pari ad € 300,00. Le società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito sopra previsto.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. COMUNICAZIONE DEL CENTRO TECNICO TIRRENIA

Il Centro Tecnico Tirrenia della FIGC-LND-SGS, visti i positivi risultati delle passate edizioni sia dal punto di vista organizzativo che partecipativo, **comunica** alle Società Toscane che svolgono attività di Settore Giovanile, la volontà di promuovere, con delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana LND, la **4^A edizione della manifestazione sull'Isola d'Elba denominata:**

“FESTA DEL PULCINO REGIONALE SULL'ISOLA D'ELBA 2024” PER FABIO BRESCI

Tale manifestazione ha lo scopo di far incontrare i piccoli calciatori, genitori e dirigenti delle Società Toscane, in uno dei luoghi geograficamente disagiati per chi promuove e pratica attività sportiva nella nostra Regione.

La Manifestazione che coinvolgerà i ragazzini della **categoria “Pulcini “2013-2014**, si svilupperà su due giornate **Sabato 11 e Domenica 12 Maggio 2024** e vedrà interessato tutto il territorio dell'Isola d'Elba con le stesse modalità della passata edizione.

La Manifestazione è aperta a tutti i familiari dei ragazzini e le modalità di partecipazione saranno comunicate direttamente alle Società interessate.

La Manifestazione non può, per evidenti motivi organizzativo/ logistici, prevedere un numero illimitato di Società partecipanti, per cui, ovviamente cercando la massima rappresentatività Regionale, il Comitato Organizzatore ha deciso di poter accettare un massimo di 36 Società.

Tutte le altre Società interessate a partecipare, sono pregate di contattare direttamente la segreteria del C.T.T. al numero **0586 868647 / 861315** o inviare e-mail all'indirizzo: centrotecnicotirrenia@virgilio.it, o contattare la Segreteria del CRT LND che provvederanno a fornire tutte le informazioni necessarie. Inoltre potranno rivolgersi anche alla propria Delegazione Provinciale che provvederà ad inoltrare la richiesta attivandosi per eventuali chiarimenti.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire al Centro Tecnico Tirrenia per e-mail all'indirizzo sopra specificato o per lettera all'indirizzo: **F.I.G.C.-L.N.D. Centro Tecnico Tirrenia c/o Delegazione Provinciale di Livorno via Piemonte 52a 57124 Livorno.**

3.2.2. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO

VADEMECUM

INDICAZIONI OPERATIVE PER ATTIVITÀ DI TESSERAMENTO IN AMBITO DILETTANTISTICO

Si ritiene utile ed opportuno pubblicare il *vademecum* elaborato dal CED della L.N.D. che, rispondendo anche ai principali quesiti tecnico-regolamentari proposti dai Comitato Regionali, riporta un quadro riassuntivo delle tematiche emerse e offre un orientamento per accompagnare il lavoro di tutti.

I relativi contenuti sono stati oggetto di preventivo approfondimento sia con i competenti Uffici Federali che all'interno della Lega, segnatamente Segreteria Generale e Sistemi Informativi.

Le casistiche per le quali vengono fornite le relative informazioni sono riportate a titolo indicativo e non esaustivo, ferme restando ulteriori modifiche e integrazioni che potranno essere apportate nell'immediato futuro a fronte di fattispecie aggiuntive che sono già in corso di approfondimento.

[VADEMECUM TESSERAMENTO DILETTANTI](#)

In considerazione dei numerosi cambiamenti intervenuti negli ultimi tempi all'interno del quadro normativo statale riferito alle attività di tesseramento, che hanno determinato la definizione di nuove procedure di gestione del tesseramento di calciatori minorenni a seguito della abrogazione della Legge 12 del 20 gennaio 2016 (c.d. ius soli sportivo) e la **relativa applicazione del nuovo sistema normativo previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2021**, al fine di agevolare le Società nelle attività di tesseramento e nell'adempimento delle conseguenti incombenze e di fornire elementi di ulteriore chiarimento ai Comitati regionali del La LND, ai Dipartimenti e alla Divisione Calcio a 5, si pubblica **Circolare riepilogativa predisposta in materia dalla FIGC**.

[Circolare FIGC Tesseramento Minori](#)

MODIFICHE ARTT. 95, 109 e 117 N.O.I.F.

Si ritiene opportuno riportare alcune importanti modifiche introdotte agli artt. 95, 109 e 117 N.O.I.F. con il C.U. n. 128/A del 24 novembre u.s., di cui si invitano

Comunque, data l'importanza degli argomenti trattati, si invitano le Società ad una attenta lettura dei suddetti articoli nella loro interezza.

Art. 95 Norme generali su trasferimento e sulle cessioni di contratto

NORMA TRANSITORIA

LA MODIFICA AL SOTTO RIPORTATO COMMA 2 ENTRA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2024.

2. ..omissis..

Nella stessa stagione sportiva, il calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 bis, delle N.O.I.F.

Art. 109 Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore

- 1. Il calciatore/calciatrice "non professionista" e "giovane dilettante", **che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, NON SIA STATO INSERITO NELLA DISTINTA DI GARA UFFICIALE PER ALMENO QUATTRO GARE UFFICIALI CONSECUTIVE** nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, **ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia**, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
- 2. La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, **ENTRO IL 28 FEBBRAIO PER IL CALCIATORE/CALCIATRICE "NON PROFESSIONISTA"** ed **ENTRO IL 30 APRILE PER IL CALCIATORE/CALCIATRICE "GIOVANE DILETTANTE"**, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

Le modifiche al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.

Art. 117 bis Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

NORMA TRANSITORIA

PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

I CALCIATORI/CALCIATRICI TESSERATI COME "NON PROFESSIONISTI", "GIOVANI DILETTANTI" ED I "GIOCATORI/GIOCATRICI" DI CALCIO A 5, AI QUALI SIA DECADUTO IL TESSERAMENTO AI SENSI DEL COMMA 1, **POSSONO TESSERARSI NUOVAMENTE FINO AL 5 GENNAIO 2024.**

- 4. I calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio.

IL SUDDETTO COMMA 4 ENTRA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2024

COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL 21/12/2023**DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 7 luglio 2023 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

... omissis ...

TOSCANA

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti 2° anno (2011)			
MURA	ASIA	03/03/2009	ASD SAN VINCENZO CALCIO

PUBBLICATO A ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO

Vito di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

ELENCO SVINCOLI PERIODO DICEMBRE 2023

Si pubblicano in allegato gli elenchi degli svincoli nel periodo indicato:

- [ELENCO SVINCOLATI DILETTANTI ART. 107 \(1/12/2023-14/12/2023\)](#)
- [ELENCO SVINCOLATI SGS DICEMBRE 2023](#)

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO TESSERA F.I.G.C. PICCOLI AMICI

Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 28 dicembre 2023:

Cognome	Nome	data nascita	matricola	Società di appartenenza
BARBARITO	LAPO	03/01/2016	3.671.152	GIOVANIGRANATA MONSUMMANO
D'ISANTO	ANTONIO	08/05/2017	4.014.053	ACADEMY LIVORNO CALCIO
DI QUIRICO	GIORGIO	01/03/2018	4.173.919	VIRTUS LIVORNO A.P.D.
GIANNELLI	EDOARDO	19/02/2016	3.694.111	CALCI 2016
JAMAL	MOHAMED OMAR	11/04/2017	3.999.881	ACADEMY LIVORNO CALCIO
MIRASHI	NICOLÒ	18/11/2015	3.607.755	CERTALDESE GIOVANI

3.2.3. COMUNICAZIONI UFFICIO TORNEI

N. TORNEO	SOCIETA'	TORNEO	CATEGORIA	INIZIO	FINE
47293	TERRANUOVA TRAIANA	1° QUADRANGOLARE GHIRLANDA BIANCOROSSA	UNDER 14	30/12/2023	07/01/2024
47842	FLORENCE SPORTING CLUB	TRIANGOLARE FINE ANNO	UNDER 15	30/12/2023	30/12/2023
47675	SERAVEZZA POZZI CALCIO	15° TROFEO DELLA BEFANA	UNDER 17	05/01/2024	07/01/2024
47676	SERAVEZZA POZZI CALCIO	15° TROFEO DELLA BEFANA	UNDER 15	05/01/2024	07/01/2024
INTERN	SERAVEZZA POZZI CALCIO	15° TROFEO DELLA BEFANA	ESORDIENTI MISTI	05/01/2024	07/01/2024
INTERN	SERAVEZZA POZZI CALCIO	15° TROFEO DELLA BEFANA	PULCINI MISTI	05/01/2024	07/01/2024
NAZ	SERAVEZZA POZZI CALCIO	15° TROFEO DELLA BEFANA	PRIMI CALCI	05/01/2024	07/01/2024
NAZ	GROSSETO 1912	ONE DAY	PULCINI 1° ANNO	06/01/2024	06/01/2024

3.2.4. RAPPRESENTATIVE REGIONALI

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE JUNIORES

La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per il giorno **03/01/2024** alle ore **10:00**, con inizio attività alle ore **11:30**, presso Viola Park via Pian di Ripoli - **Bagno a Ripoli (FI)**, per disputare **Gara amichevole** con Fiorentina ACF Under 18 nazionali.

Le **società interessate dovranno confermare** la presenza dei propri atleti **entro 48 ore** dal ricevimento della convocazione attraverso il seguente modulo On Line:

<https://zfrmz.eu/LfjGWDQJeBmGhf93ML5A>

Alla conferma dovrà essere **allegata copia del certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica in corso di validità** dei calciatori interessati a mezzo del seguente modulo On Line, *senza il quale non sarà possibile prendere parte all'attività del raduno*. I calciatori convocati, inoltre, dovranno essere muniti di documento di identità, da esibire al momento dell'arrivo all'impianto di gioco, borraccia personale e giaccone sportivo della propria società.

Per particolari problematiche potrà essere contattato il Responsabile della rappresentativa Mario Tralci al 393 9454128.
Elenco degli atleti convocati:

Ruolo Nominativo atleta

Portiere FRIZZI GIANMARCO (13/3/2005) MONTESPERTOLI A.S.D.
Portiere PAOLI GIOELE (8/3/2005) CASENTINO ACADEMY A.S.D.

Difensore BANTI GIANLUCA (6/8/2005) FUCECCHIO A.S.D. A.C.
Difensore BELLUOMINI FILIPPO (13/04/2005) PONTEBUGGIANESE SRL S.S.D.
Difensore BUCCIANTINI TOMMASO (01/03/2005) ZENITH PRATO SSDARL
Difensore DE LUCA DANIEL (8/8/2005) V. MAZZOLA ASD A.S.D.
Difensore FIORENTINI FILIPPO (26/6/2005) SPORTING CECINA 1929 A.C.
Difensore MANCINI MATTIA (11/11/2004) CASTELFIORENTINOUNITEDASD FBC
Difensore MILANO CARLO (13/10/2005) SPORTING CECINA 1929 A.C.

Centrocampista ASARA TOMMASO (17/12/2005) MALISETI SEANO A.S.D.
Centrocampista BALDARI GABRIELE (31/07/2005) SIENA F.C. SSD A R.L.
Centrocampista CIOTOLA IVAN (3/5/2004) SESTESE CALCIO SSD.AR.L.
Centrocampista INNOCENTI FEDERICO (23/05/2005) LASTRIGIANA A.S.D.
Centrocampista MORETTI GABRIELE (27/3/2005) ZENITH PRATO SSDARL
Centrocampista MOROZZI ALESSANDRO (30/09/2005) A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909
Centrocampista TASSI LEONARDO (24/8/2005) FIRENZE OVEST A.S.D. POL.

Attaccante AGOSTINI LORENZO (4/7/2005) FUCECCHIO A.S.D. A.C.
Attaccante FIASCHI THEO (25/05/2005) SINALUNGHESE U.C. A.S.D.
Attaccante GRILLO GIOELE (10/8/2004) SCANDICCI 1908 SSD A RL F.C.
Attaccante MAZZI MARCO AURELIO (21/06/2005) NUOVA A.C. FOIANO A.S.D.
Attaccante VANNI LAPO (11/5/2005) SAN MINIATO BASSO CALCIO A.S.D.

Staff tecnico/organizzativo

Consigliere Regionale Resp. Rappresentativa TRALCI Mario

Commissario Tecnico MASSAI Nicola

Collaboratore Tecnico DEGL'INNOCENTI Simone

Coordinatore Rappresentativa MORGENNI Piero

Medico MASSAI Sergio

Dirigente VANNINI Enrico

Dirigente GIUSTI Giuseppe

Preparatore portieri BASTIANELLI Rossano

Fisioterapista SALVADORI Francesco

Addetto alla logistica PALCHETTI Roberto

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE ALLIEVI

La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per il giorno **29/12/2023** alle ore **09:45**, con inizio attività alle ore **15:00**, presso **impianto sportivo San Marcellino via Chiantigiana 28 - Firenze**, per disputare **Gara amichevole** con Rappresentativa Toscana under 17 vs U. S. Affrico.

Le società interessate **dovranno confermare** la presenza dei propri atleti convocati **entro 48 ore dal ricevimento della convocazione** unicamente a mezzo del seguente modulo On Line <https://zfrmz.eu/LfjGWDQJeBmGhf93ML5A>

Per particolari problematiche potrà essere contattato il Responsabile Stefano Riccomi al 333 3586169 o il Coordinatore della rappresentativa Massimo Bolognesi al 338 8516656.

Alla conferma dovrà essere **allegata copia del certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica in corso di validità** dei calciatori interessati a mezzo del seguente modulo On Line, *senza il quale non sarà possibile prendere parte all'attività del raduno*. I calciatori convocati, inoltre, dovranno essere muniti di documento di identità, da esibire al momento dell'arrivo all'impianto di gioco, borraccia personale e giaccone sportivo della propria società.

Programma del raduno

- ore 9:45 arrivo atleti presso impianto sportivo San Marcellino -via Chiantigiana - Firenze
- ore 10:15 seduta di allenamento
- ore 12:00 pranzo
- ore 15:00 gara amichevole vs U.S. Affrico

al termine della gara rientro presso le proprie sedi.

Elenco degli atleti convocati:

Ruolo Nominativo atleta

Portiere MURA RICCARDO (16/1/2007) SAN MICHELE C.S.D.
 Portiere PAGNI EDOARDO (8/9/2007) SPORTING CECINA 1929 A.C.
 Difensore BOLOGNINI FILIPPO (08/6/2007) U.S. PISTOIESE 1921 SSDARL
 Difensore DIANDA ANDREA (14/4/2007) ATLETICO LUCCA S.C. A.S.D.
 Difensore FERRETTI ANDREA (17/3/2007) TAU CALCIO ALTOPASCIO A.S.D.
 Difensore FERRETTI DIEGO (24/10/2007) SPORTING CECINA 1929 A.C.
 Difensore GERI NICCOLO (8/3/2007) SESTESE CALCIO SSD.AR.L.
 Difensore PALAJ ELIS (17/8/2007) SESTESE CALCIO SSD.AR.L.
 Difensore POLITI MARCO (21/5/2007) VENTURINA CALCIO A.S.D.
 Difensore SHENAY VAIS (24/7/2007) SANGIOVANNESE1927 ASD
 Centrocampista GUIDORIZZI RICCARDO (15/6/2007) AFFRICO A.S.D. U.S.
 Centrocampista HASIBRA XHAFERR (30/10/2007) SPORTING CECINA 1929 A.C.
 Centrocampista MANGANI LORENZO (22/6/2007) SAN MICHELE C.S.D.
 Centrocampista SBORGI RICCARDO (9/5/2007) AFFRICO A.S.D. U.S.
 Centrocampista VIGNOLI MATTEO (5/2/2007) AQUILA MONTEVARCHI 1902 ASR
 Centrocampista ZEI MATTEO (6/10/2007) SESTESE CALCIO SSD.AR.L.
 Attaccante BERTELLI NICCOLO (2/4/2007) AFFRICO A.S.D. U.S.
 Attaccante CATALANI FRANCESCO (28/3/2007) RONDINELLA MARZOCCO A.S.D.
 Attaccante FERMI MATTIA (6/1/2007) FORTE DEI MARMI 2015 A.S.D.
 Attaccante GROSSI GIANLUCA (23/7/2007) TAUCALCIOALTOPASCIO A.S.D.
 Attaccante LUCCHESI DANIELE (27/4/2007) TAU CALCIO ALTOPASCIO A.S.D.
 Attaccante ROBI ALESSIO (7/2/2007) PRATO SSDARL. A.C.

Staff tecnico/organizzativo

Consigliere Regionale Resp. Rappresentativa RICCOMI Stefano

Commisario Tecnico MANNELLI Stefano

Collaboratore Tecnico BENEDETTI Fabrizio

Collaboratore Tecnico BERCHIELLI Marco

Coordinatore Rappresentativa BOLOGNESI Massimo

Dirigente accompagnatore FALCO Maurizio

Medico LA SCALA Ginluca

Fisioterapista CIANI Federico

Preparatore portieri SANTONI Giacomo

Addetto alla logistica PEPPICELLI Carlo

3.2.5. GUIDA PER LA GESTIONE DEI LAVORATORI SPORTIVI SUL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si riporta di seguito la documentazione pervenuta, per il tramite della Segreteria Generale della F.I.G.C., da parte del Dipartimento dello Sport, relativa alla gestione dei lavoratori sportivi attraverso la piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Il documento costituisce una guida pratica per la gestione attraverso la piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dei lavoratori sportivi degli enti sportivi dilettantistici (di seguito ESD) e degli Organismi sportivi, descrivendone, tra l'altro, il contesto normativo, la tipologia dei lavoratori coinvolti, gli adempimenti di legge previsti per i datori di lavoro. Si precisa che sono in corso interlocuzioni tra le Amministrazioni coinvolte circa le modalità di attuazione degli adempimenti introdotto con decreto legislativo del 19 agosto 2023, n.120 (cd. "correttivo-bis"); pertanto, il presente vademecum sarà soggetto ad aggiornamenti che verranno prontamente comunicati agli organismi sportivi.

- Circolare n. 22 - Guida pratica aggiornata per la gestione dei lavoratori sportivi degli Enti Sportivi Dilettantistici e degli Organismi Sportivi, attraverso la piattaforma del Registro Nazionale delle attività dilettantistiche

CALCIO FEMMINILE

Nessuna comunicazione.

CALCIO A 5

IN PREVISIONE DELL'ASSENZA DEL RESPONSABILE REGIONALE NEL PERIODO DAL 2 AL 20 GENNAIO, INDICHIAMO IL NUMERO DA CONTATTARE PER EVENTUALI NECESSITÀ

3515560600

S.O.S. - PRONTO A.I.A

Si ricorda alle Società che anche per la corrente stagione sportiva 2023/2024 sarà in funzione il PRONTO A.I.A.. Pertanto, qualora entro 30 minuti prima dell'orario fissato per la gara non sia ancora arrivato al campo il D.G. designato, le stesse dovranno segnalare il mancato arrivo al seguente numero telefonico: 3346740646

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'

Si invitano tutte le Società ad inviare le proprie variazioni anagrafiche o inerenti a gare alla mail futsal.toscana@Ind.it

SERIE C1

COPPA ITALIA REGIONALE

Semifinali 05/01/2024 (ESTRAFORUM PRATO)

Gara 1 VERSILIA C5 - SPORTING TAU FUTSAL ore 21:00

Gara 2 MONSUMMANO C5 - FUTSAL TORRITA ore 22:30

Finale 07/01/2024 (ESTRAFORUM PRATO)

Vincente Gara 1 - Vincente Gara 2 ore 20:30

VARIAZIONI GARE DEL 12/01/2024

FIRENZE C5 – CITTA DI MASSA mercoledì 10/01/2024 ore 22:00 stesso impianto

SERIE C2

RECUPERO GARA DEL 22/12/2023 – GIRONE C

UNIONE POL.POGGIBONSESE – OLIMPIC SARTEANO venerdì 05/01/2024 stessa ora e impianto

VARIAZIONI GARE DEL 12/01/2024

ATLETICO ACCONA - PONTASSIEVE lunedì 12/02/2024 ore 21:15 stesso impianto

VARIAZIONI GARE DEL 13/01/2024

ELBA 97 – MARGINE COPERTA SSDARL ore 14:30

UNDER 18 FEMMINILE

GIRONE A			DATA/ORA
1^ GIORNATA ANDATA			
PELLETTERIE CALCIO A5 ASD	MIDLAND GLOBAL SPORT	PALAILOLOTTO CAMPO 1 C5 S	16/01/24 19:30
SAN GIOVANNI CALCIO A 5	CASELLINA	NANNELLI SAN GIUSTINO C5	16/01/24 19:00
2^ GIORNATA ANDATA			
CASELLINA	PELLETTERIE CALCIO A5 ASD	BORSIERI C5 ISOLOTTO	23/01/24 18:00
MIDLAND GLOBAL SPORT	SAN GIOVANNI CALCIO A 5	FLORENTIA CAMPO 1 E.A. RE	23/01/24 18:00
3^ GIORNATA ANDATA			
MIDLAND GLOBAL SPORT	CASELLINA	FLORENTIA CAMPO 1 E.A. RE	6/02/24 18:00
PELLETTERIE CALCIO A5 ASD	SAN GIOVANNI CALCIO A 5	PALAILOLOTTO CAMPO 1 C5 S	6/02/24 19:30
1^ GIORNATA RITORNO			
CASELLINA	SAN GIOVANNI CALCIO A 5	BORSIERI C5 ISOLOTTO	13/02/24 18:00
MIDLAND GLOBAL SPORT	PELLETTERIE CALCIO A5 ASD	FLORENTIA CAMPO 1 E.A. RE	13/02/24 18:00
2^ GIORNATA RITORNO			
PELLETTERIE CALCIO A5 ASD	CASELLINA	PALAILOLOTTO CAMPO 1 C5 S	27/02/24 19:30
SAN GIOVANNI CALCIO A 5	MIDLAND GLOBAL SPORT	NANNELLI SAN GIUSTINO C5	27/02/24 19:00
3^ GIORNATA RITORNO			
CASELLINA	MIDLAND GLOBAL SPORT	BORSIERI C5 ISOLOTTO	5/03/24 18:00
SAN GIOVANNI CALCIO A 5	PELLETTERIE CALCIO A5 ASD	NANNELLI SAN GIUSTINO C5	5/03/24 19:00

ANAGRAFICA U18 FEMMINILE

Società	Giorno di gara	Impianto sportivo
CASELLINA	MARTEDÌ ORE 18:00	BORSIERI C5 ISOLOTTO
MIDLAND GLOBAL SPORT	MARTEDÌ ORE 18:00	FLORENTIA CAMPO 1 E.A.
PELLETTERIE CALCIO A5 ASD	MARTEDÌ ORE 19:30	PALAILOLOTTO CAMPO 1 C5 S
SAN GIOVANNI CALCIO A 5	MARTEDÌ ORE 19:00	NANNELLI SAN GIUSTINO C5

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

4.1. COMUNICAZIONI DAL COORDINAMENTO REGIONALE

IMPORTANTI E NECESSARI ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE SOCIETA' CHE SVOLGONO ATTIVITA' GIOVANILE STAGIONE SPORTIVA 2023/24

Secondo quanto stabilito dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con C.U. n.9 del 9/8/2023, si ricorda a **tutte le società che svolgono attività giovanile in ambito territoriale** che dovranno **osservare i seguenti adempimenti** nel caso vogliano **organizzare in proprio tornei giovani e/o partecipare ai campionati regionali giovanili stagione sportiva 2024/25:**

- **ORGANIZZAZIONE IN PROPRIO DI TORNEI GIOVANILI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/24 OBBLIGO DI:**

Compilazione della “Presentazione della società” e del “Censimento On Line” secondo le indicazioni, modalità e scadenze più avanti indicate.

Si ricorda altresì alle società che non rispettano i requisiti minimi previsti dalle Obbligatorietà dei tecnici, non sarà possibile autorizzare l'organizzazione di propri Tornei giovanili.

- **PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI STAGIONE SPORTIVA 2024/25 OBBLIGO DI:**

Compilazione della “Presentazione della società” e del “Censimento On Line” secondo le indicazioni, modalità e scadenze più avanti indicate.

CENSIMENTO ON LINE E PRESENTAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE STAGIONE SPORTIVA 2023-24

Secondo quanto disposto con il C.U. n.9 del 9 Agosto 2023, sistema qualità dei Club Giovanili, emesso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, contenente anche le disposizioni e modalità di compilazione del “Censimento On Line” e della “Presentazione del settore giovanile”, in appresso si riportano i link attraverso i quali dovranno essere compilati i rispettivi moduli:

- **CENSIMENTO ON LINE DEL SETTORE GIOVANILE:** <https://portaleservizi.figc.it>

Si ricorda che il censimento On Line deve essere compilato da parte di tutte le società che svolgono attività di settore giovanile in ambito territoriale entro le sotto indicate date. **Al censimento on line del settore giovanile dovrà essere allegata anche una copia della presentazione della società.**

Club giovanili di 2° e 3° Livello entro il 31 Ottobre 2023

Club giovanili di 1° Livello entro il 31 Dicembre 2023

***Club non classificati entro il 31 Dicembre 2023**

* Ai Club che non rispettano i requisiti minimi previsti dalle Obbligatorietà dei tecnici non sarà possibile autorizzare l'organizzazione di propri Tornei giovanili.

Ai Club che non hanno presentato il “Modulo di Presentazione della Società” (Censimento SGS) non sarà possibile autorizzare l'organizzazione di propri Tornei giovanili e non sarà consentita la partecipazione ai campionati regionali della successiva stagione sportiva.

- **PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ:** <https://zfrmz.eu/CQvrxiOp8WrmhQOmBjD>

La presentazione della società deve essere compilata da parte di tutte le società che svolgono attività di settore giovanile in ambito territoriale.

Si ricorda, inoltre, che la “presentazione della società” è documento necessario da allegare alla richiesta del riconoscimento di Club Giovanile di 1°, 2° e 3° Livello.

4.2. CALCIO MASCHILE

CAMPIONATI U17 ALLIEVI E U15 GIOVANISSIMI REGIONALI

Per le gare in calendario **domenica 7 gennaio 2024** le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a questo Comitato Regionale **entro e non oltre lunedì 1 gennaio 2024.**

Con l'occasione si precisa che le richieste, per le gare della domenica, **fuori dalla fascia oraria 10:00/11:30**, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria interessata, **entro e non oltre il lunedì. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell'ente proprietario del campo che avvalli quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco.** Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste.

Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi.

Anche in quest'ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste.

Si ricorda, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all'indirizzo web: toscana.lnd.it tramite l'apposito programma gare Sportteams Match.

Tutte le richieste di **variazione orario, data e campo di giuoco** dovranno essere effettuate **entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario.**

CAMPIONATO U16 ALLIEVI FASCIA "B" REGIONALI

Per le gare in calendario **sabato 6 gennaio 2024** le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a questo Comitato Regionale **entro e non oltre lunedì 1 gennaio 2024.**

Con l'occasione si precisa che le richieste, **fuori dalla fascia oraria 15:30/19:00**, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria interessata, **entro e non oltre il lunedì. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell'ente proprietario del campo che avvalli quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco.** Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste.

Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi.

Anche in quest'ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste.

Si ricorda, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all'indirizzo web: toscana.lnd.it tramite l'apposito programma gare Sportteams Match.

Tutte le richieste di **variazione orario, data e campo di giuoco** dovranno essere effettuate **entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario.**

CALENDARI GARE UNDER 14 E UNDER 13 PROFESSIONISTI

In appresso si riporta la programmazione settimanale del Campionato Under 14 e Under 13 Professionisti.

Si ricorda a tutte le società che **eventuali variazioni** al calendario gare (data, orario e campo di gioco) dovranno essere **effettuate unicamente attraverso il portale Sportteams** <https://match.sportteams.app/login> **entro e non oltre il martedì antecedente alla gara in programma.**

Si ricorda inoltre, che i **referti gare relativi al torneo Under 13 Pro**, dovranno **essere inviati** a mezzo portale Sportteams **entro 24 ore dalla disputa della gara.**

Si riportano anche i **regolamenti** consultabili ai seguenti link:

[U13 Pro regolamento](#)

[U14 Pro regolamento](#)

CALENDARIO UNDER 14 PRO

Termine del girone di andata, l'attività riprenderà con le gare del girone di ritorno in programma il 28 gennaio 2024.

CALENDARIO UNDER 13 PRO

Termine del girone di andata, l'attività riprenderà con le gare del girone di ritorno in programma il 21 gennaio 2024.

Si ricorda alle società di programmare, prima dell'inizio del girone di ritorno (21/1/24) le sotto segnate gare rinviate in data 5 novembre 2023

CITTA DI PONTERA S.R.L. vs CARRARESE CALCIO 1908 SRL Nuovo Marconcini 8/12/2023 ore 16:45 programmata

EMPOLI F.B.C. S.P.A. sq.B vs CITTA DI PONTERA S.sq.B da programmare

FIorentina S.R.L. vs LUCCHese 1905 S.R.L. impianto D. ASTORI VIOLA PARK 7/12/2023 ORE 17:00 programmata

LUCCHese 1905 S.R.L. sq.B vs AREZZO S.R.L. da programmare

PISA SPORTING CLUB S.sq.B vs PISA SPORTING CLUB 23/12/2023 ore 10:30

Nota Bene

Tutti i partecipanti devono giocare almeno **DUE tempi**. Nel terzo e quarto tempo saranno adottate le stesse modalità di sostituzione previste nel primo e nel secondo tempo. I giocatori della squadra del terzo tempo possono essere cambiati rispetto al primo tempo. In caso di sostituzione per infortunio, il giocatore uscito **NON** può rientrare in gioco, neanche nei tempi successivi.

4.3. CALCIO FEMMINILE

CONVOCAZIONI SELEZIONE TERRITORIALE GRANDUCATO

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Toscana, Prof. Enrico GABBRIELLI, in riferimento all'attività per lo sviluppo dell'attività femminile e nell'ottica della composizione della selezione territoriale femminile Granducato, comunica l'elenco delle ragazze convocate per il giorno **04/01/2024** alle ore **14:00**, con inizio attività alle ore **15:00**, presso **stadio "Bozzi" via Stefano Borgonovo - FIRENZE**, per disputare **Allenamento**.

Le società interessate **dovranno confermare** la presenza delle proprie atlete convocate **entro 48 ore dal ricevimento della convocazione** unicamente a mezzo del seguente modulo On Line

<https://zfrmz.eu/Jd5gPxCGbrCRvhk0uwPy>

Per particolari problematiche potrà essere contattata la Team Manager Giulia Bettazzi al 333 1319178. Alla conferma dovrà essere **allegata copia del certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica in corso di validità e dichiarazione liberatoria FIGC** (come da modello) delle atlete convocate, senza dei quali non sarà possibile prendere parte all'attività del raduno.

Le calciatrici convocate, inoltre, dovranno essere munite di documento di identità, da esibire al momento dell'arrivo all'impianto di gioco, borraccia personale e giaccone sportivo della propria società.

Programma del raduno:

14:00 INCONTRO DI FORMAZIONE PER ATLETE

15:00 INIZIO ALLENAMENTO

17.00 TERMINE ALLENAMENTO

Elenco delle atlete convocate:

Nominativo

AGOSTINI ALICE (2009) FIORENTINA S.R.L ACF
 BAGLIONI LARA (12/1/2010) EMPOLI F.B.C. S.P.A.
 BANDIERI DANIA (4/11/2009) FIORENTINA S.R.L. ACF
 BASTIERI MARTINA (2009) FIORENTINA S.R.L ACF
 CATALANI ALESSIA (30/4/2010) FIORENTINA S.R.L. ACF
 CICALINI NOEMI (9/7/2010) FIORENTINA S.R.L. ACF
 DE ARMAS BOLANOS VANIA CLARA (1/5/2010) EMPOLI F.B.C. S.P.A.
 FONTANA EMMA MYRIAM (2009) FIORENTINA S.R.L ACF
 GIOVANNINI VITTORIA (2009) FIORENTINA S.R.L ACF
 LOIA ALICE (18/5/2010) FIORENTINA S.R.L. ACF
 LOMBARDI EMMA (2/4/2010) EMPOLI F.B.C. S.P.A.
 LUCIANI MATILDE (2009) FIORENTINA S.R.L ACF
 MAGAZZINI EMILY (2009) FIORENTINA S.R.L ACF
 MAZZEI BRASCHI ADELE (3/8/2010) FIORENTINA S.R.L. ACF
 MILEA VALENTINA (22/1/2009) LUCCHESI FEMMINILE A.S.D.
 MONDANELLI ELISA (20/11/2009) FIORENTINA S.R.L. ACF
 MONTANELLI EVA (5/1/2010) EMPOLI F.B.C. S.P.A.
 PESCI VITTORIA (9/9/2010) EMPOLI F.B.C. S.P.A.
 PIERI VIOLA (2009) FIORENTINA S.R.L ACF
 POGGI LAVINIA (2009) FIORENTINA S.R.L ACF
 POGGIALI LINDA (10/3/2009) RINASCITA DOCCIA U.S.D.
 RIPELLINO MATILDE (21/7/2009) EMPOLI F.B.C. S.P.A.
 SANTOLI MATILDE (14/10/2010) ZENITH PRATO SSDARL
 SBOLCI CAMILLA (7/3/2010) FIORENTINA S.R.L. ACF
 TOZZI CATERINA (18/1/2010) FIORENTINA S.R.L. ACF
 VANNUCCI GIORGIA (22/9/2010) FIORENTINA S.R.L. ACF

Staff tecnico/organizzativo

<i>Selezionatore</i>	ILARIA LEONI
<i>Team Manager</i>	GIULIA BETTAZZI
<i>Collaboratore tecnico</i>	TOMMASO IAQUINTA
<i>Collaboratore</i>	LUCREZIA MANCIN

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE Calcio a 11

Per le gare in calendario sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024 le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a questo Comitato entro e non oltre lunedì 1 gennaio 2024.

Con l'occasione si precisa che le richieste, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria interessata, **entro e non oltre il lunedì. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell'ente proprietario del campo che avalli quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco.** Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste.

Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi.

Anche in quest'ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste.

Si ricorda, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all'indirizzo web: toscana.lnd.it tramite l'apposito programma gare Sporteams.

Tutte le richieste di **variazione orario, data e campo di giuoco** dovranno essere effettuate **entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario.**

Eventuali comunicazioni dovranno essere effettuate tramite email al seguente indirizzo: **fem.toscanasgs@figc.it** (Delegata Regionale SGS - Giulia Bettazzi)

4.4. CALCIO A CINQUE**UNDER 17****VARIAZIONI GARE DEL 07/01/2024 – GIRONE B**

POL. SANGIMIGNANO - POLISPORTIVA 2M sabato 30/12/2023 ore 15:30 stesso impianto

SCHEMA CALENDARIO SECONDA FASE

Inizio sabato 3 febbraio 2024

GIRONE GOLD U17		GIRONE SILVER U17	
1^ GIORNATA 3 FEBBRAIO 2024	1A - 3B 1B - 2B 3A - 2A	1^ GIORNATA 3 FEBBRAIO 2024	4A - 7B 6B - 6A 5B - 4B RIPOSA : 5A
10 FEBBRAIO 2024	RIPOSO	2^ GIORNATA 10 FEBBRAIO 2024	7B - 6B 6A - 5B 4B - 5A RIPOSA : 4A
2^ GIORNATA 17 FEBBRAIO 2024	2A - 1B 3B - 3A 2B - 1A	3^ GIORNATA 17 FEBBRAIO 2024	5A - 6A 5B - 7B 6B - 4A RIPOSA : 4B
3^ GIORNATA 24 FEBBRAIO 2024	1A - 2A 1B - 3A 2B - 3B	4^ GIORNATA 24 FEBBRAIO 2024	4A - 5B 7B - 5A 6A - 4B RIPOSA : 6B
2 MARZO 2024	RIPOSO	5^ GIORNATA 2 MARZO 2024	5A - 4A 5B - 6B 4B - 7B RIPOSA . 6A
4^ GIORNATA 9 MARZO 2024	2A - 2B 1B - 3B 3A - 1A	6^ GIORNATA 9 MARZO 2024	4A - 4B 7B - 6A 6B - 5A RIPOSA : 5B
5^ GIORNATA 16 MARZO 2024	1A - 1B 3B - 2A 2B - 3A	7^ GIORNATA 16 MARZO 2024	5A - 5B 6A - 4A 4B - 6B RIPOSA : 7B

UNDER 15**SCHEMA CALENDARIO SECONDA FASE**

Inizio domenica 4 febbraio 2024

GIRONE GOLD U17		GIRONE SILVER U17	
1^ GIORNATA 4 FEBBRAIO 2024	1A - 3B 1B - 2B 3A - 2A	1^ GIORNATA 4 FEBBRAIO 2024	4A - 7B 6B - 6A 5B - 4B RIPOSA : 5A
11 FEBBRAIO 2024	RIPOSO	2^ GIORNATA 11 FEBBRAIO 2024	7B - 6B 6A - 5B 4B - 5A RIPOSA : 4A
2^ GIORNATA 18 FEBBRAIO 2024	2A - 1B 3B - 3A 2B - 1A	3^ GIORNATA 18 FEBBRAIO 2024	5A - 6A 5B - 7B 6B - 4A RIPOSA : 4B
3^ GIORNATA 25 FEBBRAIO 2024	1A - 2A 1B - 3A 2B - 3B	4^ GIORNATA 25 FEBBRAIO 2024	4A - 5B 7B - 5A 6A - 4B RIPOSA : 6B
3 MARZO 2024	RIPOSO	5^ GIORNATA 3 MARZO 2024	5A - 4A 5B - 6B 4B - 7B RIPOSA . 6A
4^ GIORNATA 10 MARZO 2024	2A - 2B 1B - 3B 3A - 1A	6^ GIORNATA 10 MARZO 2024	4A - 4B 7B - 6A 6B - 5A RIPOSA : 5B
5^ GIORNATA 17 MARZO 2024	1A - 1B 3B - 2A 2B - 3A	7^ GIORNATA 17 MARZO 2024	5A - 5B 6A - 4A 4B - 6B RIPOSA : 7B

CALENDARI GARE CATEGORIE ESORDIENTI E PULCINI:

Si ricorda alle società partecipanti all'attività delle categorie **esordienti e Pulcini** di verificare sul portale Sportteams **l'avvenuto invio dei referti gare e nel caso di provvedere** laddove mancanti.

PRIMI CALCI

nessuna comunicazione

4.5. CORSI LEVEL E

SGSACADE

evolution
programme

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER IL CALCIO NELLA SCUOLA PER TECNICI.

Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per il Calcio nella Scuola che si svolgerà a FIRENZE dal 9 Gennaio 2024 al 25 Gennaio 2024.

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto a **Tecnici** che operano **nelle società** affiliate alla FIGC in convenzione con un Istituto Scolastico.

• **Informazioni generali**

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n° **10 ore**.
Il Corso si svolgerà:

MODALITÀ MISTA: **ON LINE/PRESENZA**

Il Corso avrà inizio il giorno 9/01/2024 alle ore 18:00
Il termine del corso è previsto il giorno 25/01/2024

(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi)

Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l'assegnazione di crediti/punti per l'ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori Dilettanti Regionali o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico.

Il monte ore verrà ripartito in moduli da **tre ore ciascuno (per il corso in presenza) o da 2 ore (per il corso OnLine), con una frequenza settimanale.**

Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell'Ufficio del Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti mediante il comunicato ufficiale del CR Toscana LND-SGS.

Sono concesse assenze per un massimo di **1h30' (per corso in presenza) o 2h (per corsi OnLine) (una singola sessione giornaliera).**

Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, per ottenere l'attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.

Chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l'ipotesi di recuperare le ore perdute in una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.

Tale modalità è giustificata dall'essenza e dagli obiettivi del corso stesso.

• **Modalità di iscrizione**

L'accesso al corso è riservato ai Tecnici che svolgono la propria attività presso una Società in "Convenzione con un Istituto Scolastico" nella stagione sportiva in corso, come da dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza.

Per poter presentare la propria candidatura, i Tecnici devono essere in possesso di una Qualifica Federale rilasciata dal Settore Tecnico o in possesso di Laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF)

Al Corso svolto in modalità mista verranno ammessi a partecipare i primi **30 aspiranti corsisti**, che compileranno la domanda di iscrizione al corso utilizzando il modulo allegato **entro e non oltre il 03/01/2024**.

La richiesta di iscrizione dovrà essere effettuata unicamente compilando l'apposito modulo On Line al seguente indirizzo:

<https://zfrmz.eu/3WZ5vku6HZBzMYcOxhWE>



• **Numero dei partecipanti.**

Nel caso il corso si svolga in modalità ONLINE, può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a trenta (30) unità.

Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva la possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti.

• **Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi.**

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone:

- persone che all'atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età;
- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO;
- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla partecipazione al corso
- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all'Attività Sportiva Non Agonistica prima dell'inizio del corso.

Qualora il numero delle richieste di partecipazione **sia superiore** a quello previsto, per la determinazione degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell'ordine, di quanto sotto riportato:

- ⇒ **un nominativo per ciascuna Società** (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare quello *prioritario* e quello *secondario*);
- ⇒ in presenza di **posti a completamento** dell'organico, questi saranno assegnati in base all'ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi *secondari* indicati dalle Società;

L'Ufficio del Coordinatore Federale Regione Toscana SGS provvederà a comunicare l'elenco degli iscritti mediante Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Delegazione Provinciale territorialmente competente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico (tel. 05565211) mail toscana.sgs@figc.it

Al presente bando si allega:

- Modello per la dichiarazione DASPO,
- Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul trattamento dei dati.

Dichiarazione DASPO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 D.P.R. 445/2000, il sottoscritto _____ dichiara di non essere stato destinatario di provvedimenti restrittivi di accesso agli impianti sportivi (D.A.SPO. – Provv. Art. 6 legge 401/89 nel testo vigente per le successive modifiche e integrazioni; - misure di prevenzione), di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/96, nel testo vigente per le successive modifiche e integrazioni; di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Data _____

Firma

Dichiarazione Procedimenti Disciplinari

Il sottoscritto _____ dichiara che non sono in atto procedimenti disciplinari sportivi a mio carico, né sono in corso di esecuzione sanzioni sportive a me imputate.

ovvero

Il sottoscritto _____ dichiara che sono in esecuzione sanzioni disciplinari a mio carico comminate per un periodo di _____ (giorni, mesi, anni), il cui termine è previsto il giorno _____

Data _____

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisce - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
 - a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
 - b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
 - c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
 - d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
 - a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
 - b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
 - c. svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1. che precede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.
7. Trasferimento dei Dati all'estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8. Diritti dell'interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy:
 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, l'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo www.figc.it.

Data _____

Firma _____

4.6. CENTRI FEDERALI TERRITORIALI

Nessuna comunicazione

5. RISULTATI

PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 8 Giornata - A			
S. GODENZO A.S.D.	- RIGNANESE	*	

* Vedi decisioni G.S.T

CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 8 Giornata - A			
FUTSAL MONTEVARCHI	- TERRANUOVA TRAIANA	2 - 2	

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Si avvertono le Società che le richieste di FORZA PUBBLICA presentate al D.G. devono essere corredate dal documento che attesti la prova certa dell'invio alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE C.R. TOSCANA

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Jacopo Piccioli nella seduta del 27/12/2023 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 23/12/2023

G.S. SAN GODENZO A.S.D./U.S.D. RIGNANESE DEL 23 DICEMBRE 2023 (sospesa prima dell'inizio del s.t. sul risultato di 0-0).

L'Arbitro della gara in epigrafe comunicava con il proprio rapporto che prima dell'inizio del s.t. dell'incontro San Godenzo-Rignanese (Campionato Regionale di 1^a Categoria), nella strada attigua al terreno di gioco si era verificato un grave incidente stradale in cui perdeva la vita una persona che, gli veniva riferito, essere un congiunto di un calciatore locale in campo. Nel rapporto sopracitato si evidenziava che l'evento luttuoso aveva provocato uno scoramento generale di tutti i calciatori delle due squadre e dello stesso direttore di gara e che pertanto non vi erano state più le condizioni per continuare l'incontro che veniva sospeso sul risultato del momento di 0-0.

Tutto ciò premesso osserva il G.S.T. come sia indubitabile che lo stesso svolgersi degli accadimenti, così come puntualmente riportati e conclusi tragicamente, integri quella situazione di carattere eccezionale di cui all'art. 10, comma 5 ultimo capoverso C.G.S.. L'eccezionalità della situazione – che giustifica la mancata prosecuzione della gara – deve infatti essere apprezzata con riferimento al fatto che avvenimenti di questa portata, provocano nell'ambito di una piccola realtà, qual'è quella di squadre dilettanti in cui la contiguità tra i dirigenti responsabili e calciatori è chiaramente peculiare, inevitabilmente un turbamento per cui, di fronte alla particolare e tragica natura dell'evento che è stato all'origine del fatto innanzi descritto, è opportuno valutare lo stesso non tanto sul piano procedurale e regolamentare, quanto su quello strettamente umano, aspetto caratterizzante tutti i rapporti classificabili nell'ambito dei principi della lealtà sportiva. Giova nell'occasione sottolineare come il rispetto dell'evento luttuoso anche da parte della Società Rignanese sia sintomo di grande osservanza dei valori della solidarietà e della correttezza sportiva che devono permeare ogni attività nell'ambito sportivo a prescindere da ogni rigoroso formalismo. Va inoltre rilevato come nella dichiarazione congiunta delle due società venga dato atto che l'impianto sportivo risultava essere l'unico sito idoneo all'eventuale atterraggio dell'elisoccorso e quindi fosse opportuno liberare il terreno di gioco. Tutte circostanze che fanno ritenere la decisione adottata di interrompere la gara del tutto opportuna e giustificata dalla gravità ed eccezionalità dell'evento occorso nelle immediate adiacenze dell'impianto sportivo. La conseguenza della sospensione non può però essere quella della ripetizione dell'incontro, quando ai sensi dell'art. 10 comma 5 lett. d) la norma ne prevede altresì in determinati casi l'effettuazione. A questo proposito osserva il Giudice come la detta locuzione sia da interpretare sia nel senso di gara mai iniziata, sia nel senso di gara iniziata e sospesa, dovendosi appunto interpretare il senso logico e coerente del sistema in base al quale l'effettuazione può anche riferirsi alla parte mancante della gara. E ciò in virtù del principio che vanno comunque preservati i risultati legittimamente conseguiti sino al verificarsi di quelle ragioni che abbiano determinato l'interruzione dell'incontro, senza che da questo possano derivare effetti distorsivi sulla precedente parte della competizione sportiva sino a quel momento regolarmente svoltasi. Per questi motivi il G.S.T. dispone l'effettuazione della restante parte della gara sopra indicata, limitatamente quindi allo svolgimento del secondo tempo della gara, con le modalità di cui all'art. 33 comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

GARA DEL 23/12/2023 S. GODENZO A.S.D. - RIGNANESE (SOSPESA ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO SUL PUNTEGGIO DI 0-0)

Il Giudice Sportivo Territoriale;

- visto il referto del DG nel quale si riferisce che la gara in epigrafe è stata sospesa alla fine del 1° tempo sul risultato di 0-0 come da delibera G.S.T. riportata nel presente capitolo;

- ritenuto necessario disporre in altra data, ai sensi dell'art.33 Nuovo Testo Regolamento della LND, la prosecuzione della gara per i soli minuti non giocati così come quantificati e determinati dal DG di cui sopra;

- Dispone la trasmissione degli atti alla segreteria del Comitato Regionale Toscana per ogni incombente relativo alla programmazione ed organizzazione della gara che dovrà essere proseguita con le modalità previste dal Nuovo Testo dell'Art.33 del Regolamento della LND.

14.- RECLAMO DELL'A.S.D. C.F. 2001 CASALE FATTORIA AVVERSO REGOLARITA' GARA CASALE FATTORIA/S. BANTI BARBERINO DEL 3.12.2023 (2-2).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 38 del 7.12.2023;

-la soc. C.F. 2001 Casale Fattoria, con tempestivo reclamo, chiede vedersi assegnare vinto l'incontro in oggetto indicato sostenendo la irregolare partecipazione del calciatore Nuti Tommaso schierato dalla soc. S. Banti Barberino, malgrado non tesserato per detta società. Niente ha contro dedotto la controparte malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo è fondato e merita di essere accolto. Il calciatore Nuti, schierato dalla soc. S. Banti Barberino a partire dall'inizio del 1° tempo, alla data di effettuazione della gara risultava svincolato come emerso dal controllo effettuato presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. Toscana.

P.Q.M.

questo Giudice accoglie il proposto reclamo ed in applicazione dell'art. 10 comma 6 lett. a) C.G.S. infligge alla soc. S. Banti Barberino la punizione sportiva della perdita dell'incontro per 0/3. Infligge inoltre al calciatore Nuti, tesserato per la società S. Banti Barberino a far data 10.12.2023, UNA giornata di squalifica. Al sig. ARDU Michele, quale accompagnatore ufficiale la inibizione per UN mese a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione ed alla società l'ammenda pari a 300,00 (Trecento/00) euro. Ordina non addebitarsi la tassa.

SECONDA CATEGORIA

ORDINANZA

16.- RECLAMO DELLA S.C.S.D. VADA AVVERSO REGOLARITA' GARA STAGNO/VADA DEL 10.12.2023.

Si comunica alle due parti interessate indicate in epigrafe, ai sensi del comma 6 dell'art. 67 del C.G.S., che questo Giudice Sportivo Territoriale in data 04.01.2024 assumerà la pronuncia relativa alla richiesta indicata in epigrafe.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE

Il Tribunale Federale così composto:

Dott. Carmine Compagnini	Presidente
Avv. Raffaello Niccolai	Vice - Presidente
Avv. Silvia Cristalli	Componente

Con L'assistenza alla segreteria dei **sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **22 dicembre 2023 alle ore 16.00** assumendo le seguenti decisioni

09 / P – Stagione Sportiva 2023/2024.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti:

- **Marco Monaco, Presidente della Società A.C.U. Sporting Casini A.S.D., chiamato a rispondere della violazione dell'art. 4, c. 1, del C.G.S.;**
- **la Società A.C.U. Sporting Casini A.S.D., per il principio di responsabilità previsto dall'art. 6. c. 1, del C.G.S..**

In data 31.11.2023 è pervenuto a questo Tribunale il provvedimento della Procura Federale che, emesso in data il 26.09.2023 con il n.1033/ 22 – 23, è stato preceduto dalla notifica dell'avviso di avvenuta conclusione delle indagini, effettuata il giorno 4 agosto c.a..

La notifica di tale atto è stata effettuata sotto la stessa data (04.08.2023) con due distinti procedimenti, uno a mezzo p.e.c. non andato a buon fine perché il sistema ha rilevato :"*indirizzo non valido*", il secondo a mezzo raccomandata A.R. che ha raggiunto i destinatari.

Questo Tribunale, eseguite le formalità di rito, ha convocato le parti del procedimento:

- Marco Monaco, in proprio,
- Società A.C.U. Sporting Casini A.S.D., rappresentata dal Presidente, Signor Marco Monaco.

Per la Procura Federale è presente la Dottoressa Loredana Fardello, Sostituto, la quale in avvio di dibattimento, riportandosi alle testimonianze acquisite dall'Ufficio nella fase istruttoria, afferma essere l'atto di incolpazione fondato in punto di fatto.

Ne chiede quindi l'accoglimento formulando la richiesta che il Tribunale infligga le seguenti sanzioni:

- al Presidente Monaco, la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due);
- alla Società Sporting Casini, l'ammenda nella misura di € 400,00 (quattrocento).

Chiuso il dibattimento il Collegio, rilevata l'assenza di qualsiasi attività a difesa, si riunisce in Camera di consiglio per decidere.

Il deferimento è la conseguenza della nota con la quale l'Osservatore arbitrale della gara del Campionato Juniores della Delegazione Provinciale di Pistoia disputata, in data 19.11.2022, tra le squadre delle Società Atletico Casini Spedalino e Unione Tempio Chiazzano ha segnalato che, presentatosi al campo di gioco per espletare il proprio incarico, aveva con l'addetto all'ingresso, dapprima, un dialogo – definito di natura "*imperativa ed altezzosa*" – per affermare di essere stato poi aggredito dalla stessa persona verbalmente in tribuna, ove si era immediatamente recato dalla biglietteria. Precisava che pressandolo da vicino lo ha accusato di essere un "*bugiardo e la pagherà*" attribuendogli inoltre una frase riferita all'esito della gara e quindi minacciandolo. Afferma ancora il denunciante che le frasi indicate unitamente ad altre, sempre di carattere denigratorio, venivano ripetute "*per almeno tre volte*".

Precisa infine di aver potuto identificare la persona in questione attraverso l'affermazione di altra persona, dichiaratasi dirigente della Società Atletico Casini Spedalino, che lo indicava come "*il Presidente della stessa società*".

Nel corso dell'istruttoria è stato accertato che:

- si è verificato un battibecco tra l'addetto al controllo, in quell'occasione, degli accessi all'impianto e l'Osservatore Bertozzi.;
- l'addetto al controllo è stato identificato dalla Procura Federale nella persona del Dirigente Marco Monaco attraverso sia le indicazioni in proposito fornite dal Presidente dell'A.S.D. Atletico Casini Spedalino, sia con la dichiarazione del Delegato Provinciale F.I.G.C. il quale ha affermato che la persona addetta alla biglietteria era il Presidente della Società A.S.D.

Sporting Casini, Signor Marco Monaco, e, ancor più, con le dichiarazioni rese da quest'ultimo il quale ha confermato di aver avuto con l'O.A. un alterco giustificandolo con un particolare stato d'animo dovuto a motivi personali.

E' quindi provato che un battibecco o "discussione" che dir si voglia è avvenuta tra O.A. ed il Dirigente Monaco.

Identificato il responsabile diviene necessario per il Collegio esaminare e qualificare il comportamento di detto Tesserato ai fini della determinazione delle eventuali sanzioni.

E' pacifico che il Monaco abbia rivolto all'Osservatore una frase offensiva (*bugiardo*) accompagnata da una minaccia (*la pagherà*) e dall'essersi avvicinato a 5 centimetri dal volto dell'Osservatore, mentre non trova alcun riscontro oggettivo, dalle testimonianze acquisite, - in biglietteria si trovavano 7/8 persone - l'espressione più grave reiterata attribuitagli (*// Casini deve vincere*).

Si osserva ancora che è del tutto assurdo, posto che detta frase potesse sottintendere un intervento, illecito, sul risultato, che di ciò venisse data pubblica notizia.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il deferimento ed infligge le seguenti sanzioni:

- al Presidente Monaco, la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due);
- alla Società Sporting Casini, tenuto conto della categoria di appartenenza, l'ammenda nella misura di € 200,00 (duecento).

Il Segretario
Coli

Il Presidente relatore
Compagnini

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

la Corte Federale così composta:

Primo collegio

Dott. Carmine	Compagnini	Presidente
Avv. Raffaello	Niccolai	Vice-Presidente
Avv. Enzo	François	Componente
Avv. Federico	Albini	Rappresentante AIA

Con L'assistenza alla segreteria dei **sig ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **22 dicembre 2023** alle ore **16.30 e seguenti** assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO ALLIEVI B

71 stagione sportiva 2023/2024 Oggetto: Reclamo della società U.S. Sancascianese avverso l'inibizione dell'allenatore Landolfi Giovanni fino al 6/06/2026 (C.U. n. 24 del 6.12.2023).

L'Unione Sportiva Sancascianese, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato (o meglio non disputato), in data 21/12/2023, contro la Società San Casciano Val di Pesa.

Il G.S.T. motivava così la propria decisione:

INIBIZIONE DI LANDOLFI GIOVANNI FINO AL 6/06/2026

"Per avere, a seguito dell'intenzione di comunicare un provvedimento disciplinare nei confronti di un tesserato della propria società, assunto condotta violenta nei confronti del D.G. concretizzatasi nell'aver afferrato entrambi gli avambracci dell'arbitro ed averglieli scossi con forza così da provocargli un leggero dolore. Contestualmente proferiva frasi offensive e minacciose. La sanzione inflitta va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche dilettantistiche e settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi."

La Società reclamante contesta, con un'ampia motivazione, l'applicabilità dell'art. 35 C.G.S. in quanto, ad avviso della reclamante, non sarebbe rispettata la lettera della norma: nell'articolo si stabilisce che "Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara".

Nel caso di specie la reclamante afferma che il gesto non sarebbe stato posto in essere con la volontarietà di cagionare nessun tipo di lesione e, a tal riguardo, allega un documento sottoscritto da 17 giovani atleti e dai rispettivi genitori atto a certificare una abitudine dell'allenatore (cioè quella di afferrare gli avambracci e scuoterli) del tutto scevra da un qualsiasi contenuto di aggressività.

Segnala inoltre che il gesto di prendere per gli avambracci è certamente inidoneo a produrre una lesione personale e non si tratta di *“un'azione impetuosa ed incontrollata”*; ciò significa che la condotta, così per come descritta, non avrebbe mai potuto, in alcun modo, avere un esito lesivo e quindi si porrebbe sempre al di fuori del dettato della norma richiamata.

Nel descrivere l'episodio afferma che l'arbitro sarebbe giunto al campo di gioco e si sarebbe posizionato fuori del suo spogliatoio per assistere alla partita che si stava svolgendo in quel momento; in quel frangente avrebbe potuto udire - da parte dei giocatori che stavano entrando nello spogliatoio - un ragazzo che avrebbe commentato *“Ohi, ohi, c'è l'arbitro dell'altra volta”* riferendosi ad una partita di un mese prima (Sancascianese – Certaldo) nella quale si sarebbero verificati alcuni problemi.

Il D.G. avrebbe sentito la frase e avrebbe pertanto deciso, sentendosi offeso, di impedire al giocatore di scendere in campo e lo avrebbe comunicato ad un dirigente della società ospitante.

In tale contesto sarebbe intervenuto l'allenatore Landolfi, cercando di stemperare gli animi e di dissuaderlo dalla sua presa di posizione informandolo di essere pronto a sanzionare personalmente il calciatore se lo avesse realmente offeso ma, nel fare ciò, ci sarebbe stato un *“contatto”* tra la mano del dirigente e l'avambraccio dell'arbitro.

Il D.G. avrebbe quindi affermato di sentirsi aggredito e successivamente, dopo aver chiamato i carabinieri, avrebbe comunicato di non sentirsi in sicurezza per poter far disputare la gara (che in effetti non venne disputata).

Minimizzando il contenuto delle supposte minacce e delle offese conclude chiedendo la riduzione della sanzione applicata. Il ricorso merita parziale accoglimento.

Sull'inserimento della dichiarazioni testimoniali questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene di non potere ammettere le stesse precisando che le Carte Federali regolamentano in modo preciso il mezzo istruttorio e l'art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce al primo comma che: *“La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d'ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso.”*

E' evidente come tale stringente regolamentazione - sia della preventiva fase di ammissione che della successiva di acquisizione della prova testimoniale - non possa essere *“aggirata”* con deposizioni scritte che consentirebbero di introdurre (sotto forma di documenti) illegittime dichiarazioni testimoniali nel fascicolo del giudizio sportivo in deroga alle disposizioni generali.

Pertanto le 17 dichiarazioni non possono essere ammesse non ravvisandosi alcuna necessità di integrare il quadro probatorio già sufficientemente cristallizzato.

Peraltro risulterebbe del tutto estranea al tema del giudizio - che lo si rammenta, nel caso concreto, è quello di verificare l'eventuale sussistenza della fattispecie contenuta nell'art. 35 C.G.S. - la valutazione dei calciatori o dei genitori di non percepire come aggressiva *“l'abitudine”* del Sig. Landolfi, come riportato dalla dichiarazione prodotta, di *“afferrare entrambi gli avambracci dei sottoscritti calciatori e scuoterli”* (comportamento certamente non urbano).

Il C.G.S. all'art. 61, titolato *“Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare”* stabilisce che *“I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale.”*

Nel rispetto dunque delle Carte Federali che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento all'ulteriore supplemento espressamente richiesto da quest'organo giudicante.

La dinamica descritta dal D.G. nell'originario rapporto (o meglio nel suo supplemento) viene invece ribadita nel successivo supplemento di gara - atto espressamente richiesto da quest'organo di giustizia sportiva, con allegato anche il reclamo per le opportune integrazioni - e la ricostruzione appare parzialmente difforme da quella fornita nel reclamo: la frase offensiva del calciatore non identificato era *“C'è l'arbitro scemo dell'altra volta”*.

Nel documento il D.G. conferma che l'allenatore potesse non voler fare del male ma attesta di aver provato un *“momentaneo dolore (senza ulteriori conseguenze)”* durante la prolungata stretta agli avambracci; dettaglia anche l'atteggiamento aggressivo condito dalle offese e dalle minacce.

Afferma poi di non aver potuto disputare la gara perché non informato del fatto che l'allenatore era stato allontanato dal campo e per il clima di prevenzione nei suoi riguardi assunto dalla società Sancascianese.

Tale precisazione deriva probabilmente anche dalla decisione assunta dal G.S. di diporre la ripetizione della gara con la seguente motivazione: *“gara del 2/12/2023 SANCASCIANESE CALCIO ASD - FIRENZE OVEST A.S.D. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Firenze, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe rileva come la stessa non sia stata disputata in quanto Il D.G. non si riteneva nelle condizioni psico fisiche idonee a causa di fatti e situazioni verificatesi prima dell'inizio della gara che lo inducevano a considerare non sussistenti le condizioni di sicurezza consone allo svolgimento della gara. Ribadendo il principio oramai consolidato dalla giurisprudenza di questo*

Ufficio, ossia, che la sussistenza delle ragioni che conducono alla decisione di interrompere o non disputare una gara deve essere verificata con riferimento ad un criterio oggettivo - e non dunque rimessa alla mera discrezionalità del direttore di gara - e su tale determinazione può esercitarsi il sindacato ad opera degli organi di giustizia sportiva. Con riferimento alla situazione descritta in atti va rilevato che è comprensibile che gli episodi accaduti, certamente molto gravi anche perché verificatisi ancor prima dell'inizio della gara (che hanno già portato a sanzionare i soggetti individuati) abbiano provocato nell'arbitro un forte turbamento interiore, ma, a parere di questo Giudice i fatti riferiti nel referto arbitrale non possono considerarsi di per sé sufficienti al far desistere il D.G. dall'iniziare la gara. Allontanati i tesserati individuati responsabili dei fatti da censurare, sopraggiunta la Forza Pubblica, non si vedono motivi ostativi all'inizio della partita. I principi delle norme ordinamentali individuano nella mancata disputa, nell'interruzione o sospensione definitiva sempre l'extrema ratio. Nella fattispecie, inoltre risulta che l'arbitro non abbia neppure tentato di attuare i provvedimenti apprestati dal Regolamento per individuare un tesserato reo del comportamento offensivo che per primo ha prodotto tensione. In conclusione questo G.S.T., pur ribadendo che le valutazioni del direttore di gara sulla base di quanto dallo stesso percepito e, in quanto tali, rimesse al "suo giudizio" (art. 64 n. 2 NOIF), non sono qui in discussione - ritiene che l'arbitro avrebbe potuto sostenere una condotta arbitrale improntata - più che alla rinuncia - alla ricerca di ogni ulteriore strumento per il governo della disciplina e per lo svolgimento della gara. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, non può che disporsi la ripetizione della gara. Per questi motivi il G.S.T. ordina la ripetizione della gara Sancascianese-Firenze Ovest torneo under 16 Allievi B e trasmette gli atti alla Segreteria della Delegazione Provinciale di Firenze per gli adempimenti di rito".

Orbene, al netto del comportamento inurbano, aggressivo e censurabile assunto dal Sig. Landolfi, la Corte condivide la decisione del G.S. di disporre la ripetizione in quanto, per giurisprudenza consolidata, la mancata disputa di una gara deve essere sostenuta da fatti concreti che attestino una oggettiva condizione di pericolo per l'arbitro.

In realtà, attestato che - per come narrato dallo stesso D.G. - l'unico momento realmente critico a sostegno della mancata disputa della gara è stato determinato dal breve contatto con l'allenatore, il quale gli avrebbe scosso con forza le braccia determinando, lo si ripete, "*momentaneo dolore (senza ulteriori conseguenze)*" la decisione adottata appare maggiormente collegata ad un comprensibile stato psicologico di timore (certamente indotto da un inqualificabile comportamento del dirigente) piuttosto che da una oggettiva impossibilità.

In tale ottica deve anche essere valutata la condotta dell'allenatore per verificare se il suo comportamento possa aderire alla fattispecie relativa alle condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara previste dal codice all'art. 35 C.G.S..

In effetti coglie nel segno la difesa argomentando sia sull'insussistenza dell'elemento soggettivo della violazione (dolo) sia sull'inidoneità della condotta alla produzione di una lesione personale.

L'azione di prendere gli avambracci e scuoterli non appare infatti adeguata, nemmeno sotto un profilo astratto, a cagionare nessun tipo di conseguenza fisica ed appare distinta rispetto alle altre condotte normalmente censurate dalla giustizia sportiva poiché, al contrario, potenzialmente adeguate a creare danni fisici all'arbitro.

In effetti il gesto di colpire un ufficiale di gara con un pugno, un calcio, uno schiaffo ovvero anche con una mera spinta è astrattamente foriero di produrre ripercussioni, anche gravi, sulla salute del soggetto attinto ed è pertanto alimentato da un dolo eventuale, cioè dall'accettazione del rischio, che dal comportamento assunto possano derivare conseguenze fisiche per l'arbitro.

In questo caso non siamo in presenza di nessun "*rischio*" per la salute del D.G. ma solo di un comportamento deprecabile (peraltro assunto dall'allenatore di giovani atleti) che però può essere paragonato ad una trattenuta o ad un contatto "*testa a testa*" senza la presenza degli elementi essenziali previsti dall'art. 35 C.G.S..

Tale valutazione viene anche implicitamente confermata dallo stesso D.G. il quale, all'inizio del supplemento richiesto dalla Corte scrive: "*Può essere vero che il Sig. Landolfi non volesse farmi del male e che questo sia un suo, poco civile, modo di fare, ma ciò non toglie che mi abbia provocato momentaneo dolore come riportato sul referto originale*".

L'allenatore, dunque, deve essere ritenuto responsabile ai sensi dell'articolo 36 C.G.S. considerata da un lato l'insussistenza del gesto violento - e del necessario elemento psicologico che possa alimentarlo - ma valutata dall'altra la condotta gravemente aggressiva ed inurbana assunta nei confronti di un giovane arbitro; per tale ragione la sanzione irrogabile non può certamente attestarsi sui limiti minimi previsti dalla norma ma dovrà essere necessariamente incrementata per il disvalore connesso al disdicevole comportamento assunto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana accoglie parzialmente il reclamo rideterminando l'inibizione dell'allenatore Landolfi Giovanni fino al 6/09/2024 (anziché fino al 6/06/2026).

Delibera depositata in data 26.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 71 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Segretario
Tosi Fabrizio

Presidente
Carmine Compagnini

Consigliere estensore
Pietro Villari

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 -Coppa Toscana-

74 Stagione sportiva 2023-2024 Oggetto: Reclamo della società Poggibonese avverso la Sanzione inflitta dal GST Toscana e pubblicate sul CU 38 del 07.12.2023

La società La società Poggibonese con comunicazione pec del 11.12.2023 delle ore 17,25, ai sensi dell'art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso le decisioni del G.S.T. Toscana, pubblicate con il C.U. n. 38 del 07.12.2023

La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 12.12.2023 alle ore 15.11, senza che ad essa seguisse l'invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76.

Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell'art. 71 C.G.S.

Viene, di conseguenza, disposta l'acquisizione dell'importo processuale previsto.

Delibera depositata in data 23.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 74 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Segretario

Presidente

Consigliere estensore

Coli Renzo

Carmine Compagnini

Raffaello Niccolai

COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

73 Stagione sportiva 2023 -2024 Oggetto: reclamo della società ANR Marina di Massa 2023 avverso la decisione del Giudice Sportivo delegazione di Massa (C.U. 24 del 07.12.2023)

Il Giudice Sportivo Territoriale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 24 del 07.12.2023, in accoglimento del reclamo gara (disputata il 29.11.2023 e valevole per la Coppa Provinciale di Terza Categoria) presentato dalla Asd Pontremoli Football Club, ha inflitto alla società Marina di Massa 2023 la punizione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0-3 a norma dell'art. 10, comma 7 del C.G.S. escludendola dal prosieguo della manifestazione.

Queste le motivazione del Giudice di prime cure:

"Gare del 29.11.2023

Decisioni del Giudice Sportivo

Gara del 29.11.2023 Marina di Massa / Pontremoli Football Club

Reclamo presentato nei termini dalla Società ASD Pontremoli Football Club, gara Marina di Massa/ Pontremoli Football Club (risultato 2-1).

La società Pontremoli Football Club da un controllo sul portale LND verificava che la società Marina di Massa schierava in campo nella gara in epigrafe i seguenti calciatori non tesserati ufficialmente e quindi liberi da vincoli e per questo richiede l'applicazione della vittoria a tavolino:

- *Adelmi Gianluca 20.12.1996;*
- *Bertuccelli Luca 13.01.1996;*
- *Bertuccelli Gabriele 14.07.1994;*
- *De Angeli Maurizio 28.03.1986;*
- *Finelli Pietro 30.05.1990;*
- *Gabrielli Jhona 06.04.2001;*
- *Lucchi Sergio 05.11.1984;*
- *Poli Matteo 31.01.1987;*
- *Richieri Roberto 29.01.1996;*
- *Salini Gianluca 10.05.1984.*

Nulla è stato contro-dedotto dalla società ANR Marina di Massa, sebbene il rituale avviso.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Da un esame presso l'ufficio tesseramento del C.R.T. risulta che tutti i giocatori soprammenzionati sono tesserati per la società ANR Marina di Massa, fatta eccezione per il giocatore Bertucelli Luca 13.01.1996 e pertanto non poteva essere schierato in campo per la disputa della gara in argomento.

Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla ASD Pontremoli Football Club, infligge alla società ANDR Marina di Massa la punizione sportiva della gara suindicata con il punteggio di 0-3 a norma dell'art. 10 comma 7 del C.G.S. escludendola dal prosieguo della manifestazione;

al Dirigente Accompagnatore Grassi Francesco (della società ANR Marina di Massa) l'inibizione di mesi uno; ed alla società ANR Marina di Massa l'ammenda di Euro 100,00 (cento/00).

Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo".

Avverso il su citato provvedimento ha proposto rituale reclamo la società ANR Marina di Massa 2023, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, rilevando, in via preliminare, l'esistenza di vizi formali dell'istanza di reclamo proposta dalla società Pontremoli Football Club in prime cure, e, nel merito, l'erroneità della decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale, poiché, a suo dire, il calciatore Luca Bertuccelli doveva ritenersi regolarmente tesserato.

In particolare, quanto all'esistenza di vizi formali, l'attuale reclamante ha evidenziato che il reclamo proposto dalla società Pontremoli Football Club il 30.11.2023 nel giudizio di prime cure non è stato preceduto da rituale preannuncio, così come prescritto dalle norme federali, osservando, tra l'altro, che il reclamo inviato con pec dalla stessa società dal Pontremoli Football Club è stato indirizzato, in realtà, ad un diverso soggetto controinteressato, quale ANR Marina di Massa 2023 in luogo ASD Marina di Massa 2023, quest'ultima corretta denominazione della società sportiva, e che l'atto medesimo conteneva una serie di errori formali, quali la dicitura della società ASD Pontremoli nel documento e nella timbratura, l'erronea indicazione del cognome di alcuni giocatori e l'erroneo invio del reclamo al Giudice Sportivo Territoriale anziché alla Corte d'Appello Territoriale.

Per quanto riguarda invece il merito, la reclamante ha rilevato l'erroneità della decisione impugnata, poiché la stessa ha presentato in data 11.09.2023 le richieste di tesseramento di tutti giocatori coinvolti nella vicenda in esame, quindi per il Bertuccelli Luca, come risulta dalla documentazione che produce in allegato al reclamo, e che la pratica di tesseramento si è conclusa il giorno 04.12.2023 con la conferma del tesseramento nel portale di tutti i giocatori richiesti.

Vista l'istanza di audizione formalizzata con l'atto introduttivo, la Corte ha provveduto a convocare la società Marina di Massa 2023 per il giorno 22.12.2023, onde procedere alla discussione del reclamo.

In tale sede, la società, presente a mezzo di un rappresentante a ciò delegato, ha ribadito i motivi di reclamo, evidenziando di non aver commesso irregolarità, né atti contrari ai principi di lealtà sportiva, insistendo per l'annullamento della decisione impugnata.

La decisione. La Corte è chiamata in primo luogo a decidere sulla legittimità del reclamo proposto nel giudizio svoltosi dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale dalla società Pontremoli Asd, atteso che la società ANR Marina di Massa 2023 sostiene l'improcedibilità dello stesso atto di reclamo, a causa della mancata proposizione di rituale preannuncio ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 e ss. C.G.S.

L'eccezione risulta fondata. Dagli atti di causa, infatti, risulta che la società Pontremoli Asd non ha tempestivamente preannunciato il reclamo proposto dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale, a mente della richiamata normativa, avendo la stessa inviato (e consegnato) unicamente l'atto di reclamo con pec del 30.11.2023, alle ore 15:06:07.

Peraltro, anche a voler tenere conto dell'orientamento di questa Corte in materia, secondo cui ove il soggetto reclamante depositi un atto di reclamo senza preannuncio, ma nei termini previsti per il rituale deposito del preannuncio stesso, l'atto di reclamo così proposto e inviato (svolgente, in tal caso, la duplice funzione di preannuncio e di reclamo) è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge, tale principio non può essere applicato alla fattispecie in esame poiché, con delibera n. 76/A del 21.08.2023, pubblicata sul C.U. n. 9 del 24.08.2023, relativamente alle "gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia, organizzate dai Comitati Regionali della LND", i termini per la proposizione di rituale preannuncio di reclamo sono stati ridotti "alle ore 12:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara" ("Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi Territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12,00 del giorno successivo allo svolgimento della gara").

Nel caso di specie, dunque, poiché l'atto di reclamo della società Pontremoli Asd risulta inviato alle ore 15:06:07, quindi in epoca posteriore alla scadenza del termine delle ore 12:00 previsto dalla richiamata delibera per la presentazione del preannuncio di ricorso, l'eccezione pregiudiziale formulata dalla società Anr Marina di Massa 2023 appare meritevole di accoglimento, dovendo la Corte, ritenendo assorbite le ulteriori questioni di merito, semplicemente dare atto dell'esistenza di motivi di improcedibilità del ricorso in primo grado (ex art. 78, 2° comma, CGS), annullando la decisione impugnata senza rinvio.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dalla società ANR Marina di Massa 2023, e per l'effetto annulla la decisione impugnata (C.U. n. 24 del 07.12.2023, reclamo gara disputata il 29.11.2023 e valevole per la Coppa Provinciale di Terza Categoria) ripristinando il risultato acquisito sul campo. Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo della società ANR Marina di Massa 2023.

Ordina altresì l'incameramento della tassa di reclamo della società Pontremoli Asd relativa al giudizio di prime cure.

Delibera depositata in data 27.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 73 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Segretario
Tosi Fabrizio

Presidente
Carmine Compagnini

Consigliere estensore
Enzo François

Secondo collegio

Dott. Carmine Compagnini	Presidente
Avv. Pietro Villari	Componente
Avv. Alessandro Brogi	Componente
Avv. Federico Albini	Rappresentante AIA

Con L'assistenza alla segreteria dei **sig ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **22 dicembre 2023** alle **ore 16.30 e seguenti** assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO ALLIEVI B

55 stagione sportiva 2023/2024 Oggetto: Reclamo della società Rignanese avverso la squalifica dell'allenatore Tata Marco per 6 gare (C.U. n. 21 del 22.11.2023).

La società Rignanese, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dell'allenatore con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 18/11/2023, contro la Società Reggello.

Il G.S.T. motivava così, nel Comunicato Ufficiale, la decisione di irrogare al Sig. Tata Marco la squalifica di 6 gare: *"A fine gara calciava la palla contro un giocatore avversario offendendolo. Di poi minacciava l'arbitro"*.

La Società reclamante lamenta l'involontarietà del gesto attestando però che la pallonata fosse conseguenza di un precedente comportamento violento (una gomitata sferrata da un avversario e subita da un calciatore della Rignanese) e pertanto invoca l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13 C.G.S..

Eccepisce inoltre di non aver mai minacciato l'arbitro ma di avere solo preannunciato la proposizione del reclamo e conclude pertanto per una riduzione della squalifica comminata.

All'udienza del 22 dicembre il Presidente della società insisteva nelle motivazioni contenute nel reclamo iterando le richieste ivi formulate.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

La dinamica descritta dal D.G. nell'originario rapporto di gara viene infatti efficacemente iterata nel supplemento di gara - atto espressamente richiesto da quest'organo di giustizia sportiva, con allegato anche il reclamo per le opportune valutazioni - nel quale l'arbitro attesta la piena volontarietà dell'allenatore nel gesto di calciare la palla colpendo uno dei giovani atleti della squadra avversaria.

Attesta altresì che l'allenatore, avuta conoscenza del provvedimento di espulsione avrebbe proferito, puntando il proprio dito indice con un atteggiamento minaccioso, la frase *"Questa storia non finisce qui"* affermando altresì di non avere udito altre frasi.

La dinamica risulta peraltro confermata dallo stesso reclamo nel quale si ipotizza da un lato l'involontarietà della condotta mentre dall'altro si fornisce, al contempo, il motivo stesso (la gomitata) che alimenterebbe la vendetta attuata con l'innegabile presenza di dolo.

Appare evidente che il gesto di colpire un giovane giocatore (di circa quindici anni) con una pallonata rappresenti un comportamento stigmatizzabile specialmente se l'autore del fatto riveste il ruolo di allenatore, ruolo che lo onera di una maggior attenzione nell'ottemperanza di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all'esempio fornito alla sua stessa squadra.

Non appare pertinente il reclamo con riferimento alla sussistenza di un'ipotetica provocazione sia perché essa difficilmente coinvolge la figura dei dirigenti in quanto del tutto estranei alla trance del gesto atletico ed alla immediata reazione connessa, sia perché la gara era terminata ed il dirigente, qualora vi fossero stati dei rilievi disciplinari da addebitare a qualche avversario, avrebbe ben potuto coinvolgere il D.G. anziché cercare una censurabile vendetta personale.

Per quanto attiene alla minaccia essa, seppur sussistente per i modi e la gestualità, appare comunque isolata, puntiforme e scarsamente dotata, da un punto di vista verbale a creare un possibile metus.

Per tali ragioni il Giudice di prime cure ha correttamente sommato alla sanzione minima di tre giornate per il gesto violento (senza conseguenze) solo altre tre giornate per il comportamento irrispettoso diminuendo sensibilmente la sanzione minima irrogabile che avrebbe dovuto essere aggravata dal ruolo rivestito.

Restando indubbiamente censurabile il complessivo contegno assunto dall'allenatore nel corso della gara la valutazione della sanzione irrogata appare complessivamente corretta e deve essere confermata.

P . Q . M .

la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana rigetta il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.

Delibera depositata in data 26.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 55 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Segretario	Presidente	Consigliere estensore
Tosi Fabrizio	Carmine Compagnini	Pietro Villari

CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI PROVINCIALI

69 stagione sportiva 2023/2024 Oggetto: impugnazione del Pisa Ovest S.S.D. a R.L. avverso la decisione del G.S.T. per la Provincia di Pisa sulla regolarità ed esito della gara disputata in data 02/12/2023 contro Sextum Bientina (C.U. Delegazione Provinciale di Pisa n. 25 del 06/12/2023)

La Società Pisa Ovest S.S.D. a R.L. impugna la decisione del G.S.T. che disponeva a proprio carico la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 con la seguente motivazione:

“Per malfunzionamento dell'impianto di illuminazione (...).”

La società Pisa Ovest fa presente che alle ore 18.04, momento di sospensione della gara, la situazione di luminosità del campo era assolutamente la medesima delle 17.15, orario fissato per l'inizio della gara, infatti quel giorno nella città di Pisa il tramonto era avvenuto alle 16.42 e le condizioni meteo erano “nuvoloso con pioggia”. La Reclamante rileva inoltre che la sospensione della gara sarebbe avvenuta su proposta della Società Sextum Bientina, la quale formulava la richiesta soltanto all'inizio del secondo tempo (quando peraltro si trovava in una situazione di svantaggio), mentre ben avrebbe potuto contestare fin da subito la situazione. Domanda l'annullamento della decisione del G.S.T. con conseguente continuazione della gara dal momento della sospensione ovvero l'integrale ripetizione della stessa.

Richieste osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, lo stesso precisa di aver ritenuto che alle 17.15 l'illuminazione artificiale in aggiunta a quella naturale consentisse l'inizio della gara, tuttavia all'inizio del secondo tempo, a causa della notevole diminuzione della luce naturale, non vi fossero più le condizioni per la prosecuzione della stessa. Precisa altresì che persone appartenenti al Pisa Ovest gli riferivano che durante la sera e la notte precedenti si erano verificati alcuni danni all'impianto di illuminazione a causa del forte vento.

Ai fini della decisione occorre prendere le mosse dal fatto che l'impianto di illuminazione artificiale non fosse in perfetta efficienza, la circostanza, già riportata dal D.G. anche nel referto gara, non è stata oggetto di contestazione in sede di reclamo.

Ciò premesso, in ragione di un principio pacifico nell'ambito delle decisioni ufficiali della FIGC, il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di ESCLUSIVA competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

A tal uopo è irrilevante che in merito alla richiesta di sospensione vi sia stato un qualche input da parte della Società avversaria ed il momento in cui ciò si sarebbe verificato.

D'altra parte il D.G., in special modo a mezzo del supplemento richiesto dalla Corte, è molto chiaro nell'affermare che, premesso il malfunzionamento dell'impianto, la luce naturale, all'orario di inizio della gara, consentiva il gioco, integrando appunto quella residua artificiale, tuttavia, successivamente, stante il sopraggiungere della piena oscurità, le condizioni di visibilità non erano più sufficienti a permettere la prosecuzione della gara.

La Corte, letti gli atti ufficiali e preso atto delle dichiarazioni del D.G. in sede di supplemento, considerata la forza privilegiata che deve essere attribuita anche a queste ultime e ritenuto che in ogni caso non emergano elementi dai quali poter escludere la sensibile diminuzione di luce naturale posta dal D.G. a fondamento della propria decisione di sospendere definitivamente la gara, conferma la pronuncia del G.S.T. per la provincia di Pisa.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma l'addebito della tassa di reclamo ove già effettuato. Delibera depositata in data 27.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 69 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Segretario
Tosi Fabrizio

Presidente
Carmine Compagnini

Consigliere estensore
Alessandro Brogi

Terzo collegio

Dott. Carmine	Compagnini	Presidente
Avv. Gabriele	Lenzi	Vice-Presidente
Avv. Silvia	Cristalli	Componente
Avv. Federico	Albini	Rappresentante AIA

Con L'assistenza alla segreteria dei sig ri **Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **22 dicembre 2023** alle ore **16.30** e seguenti assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**72 Stagione sportiva 2023-2024 Oggetto: Reclamo della società Villafranchese avverso la Sanzione inflitta dal GST Toscana e pubblicate sul CU 38 del 07.12.2023**

La società La società Villafranchese con comunicazione pec del 08.12.2023 delle ore 08,28, ai sensi dell'art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso le decisioni del G.S.T. Toscana, pubblicate con il C.U. n. 38 del 07.12.2023

La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 11.12.2023 alle ore 11.21, senza che ad essa seguisse l'invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76.

Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell'art. 71 C.G.S.

Viene, di conseguenza, disposta l'acquisizione dell'importo processuale previsto.

Delibera depositata in data 23.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 72 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Segretario	Presidente	Consigliere estensore
Coli Renzo	Carmine Compagnini	Gabriele Lenzi

TERZA CATEGORIA – GIRONE A**64 stagione sportiva 2023/2024 Gara del 25.11.2023 fra A.S.D. Cascio (ospitante) vs A.S.D. Vagli (ospitata) disputata in Sillicagnana (LU), campo R. Fanani – risultato 2-3**

A.S.D. Cascio reclama, chiedendone la riduzione, avverso le decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 25 del 29.11.2023 di squalifica per n. 5 gare effettive comminata al calciatore Gabriele Piagentini "per essere entrato indebitamente in campo in quanto calciatore sostituito, si rivolgeva al DG proferendo espressioni irrispettose. Alla notifica del provvedimento di espulsione si rifiutava di mostrare il numero di maglia al DG, numero poi verificato sia grazie alla fattiva collaborazione del capitano sia in seguito al controllo dei documenti di riconoscimento a fine gara" nonché di squalifica per n. 6 gare effettive comminata al calciatore Marco Bertoncini "a fine gara per comportamento gravemente irrispettoso nei confronti del DG, ulteriormente aggravato dalle minacce proferite nei confronti di quest'ultimo sotto la rivestita e/o sedicente qualifica di Presidente della società, minacce consistite nell'interrompere la carriera arbitrale grazie a riferite conoscenze in ambito federale".

Rileva la reclamante a sostegno della propria impugnazione, con riferimento alla sanzione irrogata al Piagentini, che la medesima apparirebbe eccessiva, non avendo le parole proferite alcuna carica offensiva, essendosi il calciatore limitato a richiamare l'attenzione del DG onde far sì che l'avversario non indugiasse ulteriormente per terra, perdendo tempo.

In merito, invece, alla sanzione inflitta al Bertoncini, osserva la società che quest'ultimo, lungi dal voler proferire minacce o millantare alcunché, avrebbe inteso soltanto ricordare all'arbitro la necessità di un dialogo costruttivo fra calciatori e DG allo scopo di favorire l'instaurarsi di un rapporto leale e franco fra gli appartenenti alle due categorie.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale inoltrava, come di consueto, il reclamo dispiegato dalla società al DG ai fini di un approfondimento istruttorio, ricevendo da quest'ultimo una conferma puntuale di quanto dal medesimo già dichiarato nel referto di gara, con riferimento ad entrambe le condotte sanzionate.

Il referto, così come il successivo supplemento, appaiono privi di incongruenze e/o contraddizioni e, pertanto, questa Corte non ha motivo di riconoscere un diverso svolgersi dei fatti, in particolare conformemente a quanto dichiarato dalla reclamante.

Appurati quindi in tal modo i fatti in ossequio alla fede privilegiata conferita ex art. 61 CGS agli atti degli ufficiali di gara, venendo ad analizzare il *quantum* delle sanzioni inflitte, questa Corte ne rileva la piena proporzionalità alle condotte sanzionate, oltre che la loro conformità alla giurisprudenza di questa Corte stessa.

Trattasi invero di espressione indubbiamente irrispettosa pronunciata dal Piagentini ai danni del DG, meritevole, come tale, di n. 3 giornate di squalifica cui devono aggiungersi un'ulteriore giornata per l'entrata indebita sul terreno di gioco ed un'ulteriore giornata per il rifiuto opposto dal calciatore nel mostrare il numero di maglia al DG.

In merito alla sanzione inflitta al Bertoncini, analogamente se ne rileva la piena proporzionalità, dovendosi infliggere n. 4 giornate per l'accertato comportamento offensivo ai danni del DG (*"buffone"*), cui si sommano ulteriori n. 2 giornate per le minacce proferite ai danni di quest'ultimo, con millantazione di non ben precisate conoscenze in ambito federale.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo, confermando entrambe le sanzioni inflitte ai calciatori, con addebito della tassa di reclamo.

Delibera depositata in data 23.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 64 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Segretario

Presidente

Consigliere estensore

Tosi Fabrizio

Carmine Compagnini

Silvia Cristalli

CAMPIONATO ALLIEVI "B"

60 stagione sportiva 2023/2024 Gara Fortis Juventus – Poggio a Caiano (1-1) del 18/11/2023. Campionato Allievi B Regionali. In C.U. n.35 del 23/11/2023 C.R.T.

Reclama la società Fortis Juventus avverso la squalifica per sette gare effettive inflitte al calciatore Palli Tommaso il quale *"Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, dopo la notifica offendeva il D.G."*.

La reclamante non interpone gravame in relazione alle offese verso il D.G. ed anzi, deplora il fatto attribuito al proprio tesserato, tuttavia contesta l'appellativo di condotta violenta in relazione al contatto che lo stesso ha avuto con un calciatore avversario.

In altri termini, ritiene che si è trattato di un mero scappellotto che è stato accentuato dal calciatore avversario il quale si è buttato a terra. A conferma di questa versione dei fatti, la reclamante rileva che il predetto si è rialzato prontamente una volta sanzionato il tesserato della Fortis Juventus.

Chiede una riduzione della squalifica.

L'arbitro, nel supplemento di rapporto, definisce il gesto contestato come *"uno schiaffo all'altezza della testa posteriore ... in modo vigoroso facendo cadere il calciatore colpito"*.

Il D.G. riferisce inoltre che il fatto è avvenuto a gioco in svolgimento a centrocampo a pallone lontano.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione.

La sanzione inflitta al calciatore Palli Tommaso consta di due momenti essenziali: il colpo inferto al calciatore avversario e le offese al D.G. dopo l'espulsione.

Per quanto attiene alle offese, la reclamante non interpone di fatto alcuna contestazione, per cui il Collegio prende atto dei fatti così come narrati.

Sul punto dell'atto violento, il Giudicante ritiene che la versione arbitrale sia chiara e scevra da qualsiasi fraintendimento.

Un fatto è certo: il colpo c'è stato e l'arbitro lo definisce *"vigoroso"* quindi ben lontano dal concetto dello scappellotto che invece vuole far credere la reclamante.

Un elemento che indirizza il Giudicante verso la volontarietà del fatto, è dato dalla posizione in campo dei calciatori i quali, sicuramente, erano, in quel momento lontani dal gioco: da ciò se ne ricava che l'intento del Palli non era quello di un semplice colpetto, ma di un vero e proprio colpo alla nuca.

Non è compito né competenza di questo Collegio conoscere i motivi del fatto, tuttavia una riflessione occorre porla in essere: quanto è accaduto denota un sicuro comportamento anti sportivo che, certamente, nell'ambito giovanile, deve necessariamente essere sanzionato quantomeno a futura memoria.

Gli atleti devono scendere in campo con la consapevolezza che, come in ogni ambito della vita sociale, ci sono delle regole da seguire che iniziano con il rispetto degli altri e proseguono con l'adeguamento alle norme giuridiche, ancorché domestiche, che permettono lo svolgimento delle gare.

Sul punto, le società dovrebbero intervenire con grande forza in quanto se certi episodi, lievi o meno lievi che siano, non vengono stigmatizzati fino dal primo momento in cui un atleta varca un impianto sportivo, sarà sempre più difficile intervenire successivamente.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, i fatti violenti commessi da ragazzi di giovane età non costituiscono una attenuante, bensì, al contrario, una aggravante, proprio in virtù del concetto di educazione, di rispetto degli avversari e delle norme che regolano l'ambito calcistico che deve essere conosciuto ed applicato fino da subito. I fatti per cui è gravame sono particolarmente gravi e necessitano di adeguata sanzione che il G.S. ha inflitto in maniera corretta e puntuale.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa. Delibera depositata in data 24.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 60 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Segretario
Tosi Fabrizio

Presidente
Carmine Compagnini

Consigliere estensore
Gabriele Lenzi

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI

70 Stagione sportiva 2023-2024 Oggetto: Reclamo della società La Querce avverso la Sanzione inflitta dal GST delegazione di Prato e pubblicate sul CU 23 del 06.12.2023

La società La Querce con comunicazione pec del 07.12.2023 delle ore 10,41, ai sensi dell'art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso le decisioni del G.S.T. delegazione di Prato, pubblicate con il C.U. n. 23 del 06.12.2023

La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 11.12.2023 alle ore 16.11, senza che ad essa seguisse l'invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76.

Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell'art. 71 C.G.S.

Viene, di conseguenza, disposta l'acquisizione dell'importo processuale previsto.

Delibera depositata in data 23.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 70 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Segretario
Coli Renzo

Presidente
Carmine Compagnini

Consigliere estensore
Silvia Cristalli

7. ERRATA CORRIGE

PRECISAZIONE A C.U. N. 41 DEL 21/12/2023

CALCIO A 5 SERIE C1 - GIUDICE SPORTIVO

Causa errata trascrizione, il dirigente BERTI YURI (società FIRENZE CALCIO A 5), nella gara FIVETOFIVE - FIRENZE CALCIO A 5 del 15/12/2023, non doveva intendersi inibito fino al 14/01/2024 ma solamente ammonito (II infr.), come erroneamente pubblicato sul C.U. n. 41 del 21/12/2023.

Tale sanzione di inibizione fino al 14/01/2024 è stata trasferita al massaggiatore CHECCUCCI ANDREA (società FIRENZE CALCIO A 5).

8. ALLEGATI

I seguenti allegati sono consultabili cliccando sopra il documento selezionato.

- Comunicato Ufficiale n. 235 - modifica art. 105, comma 3 ter, NOIF
- Comunicato Ufficiale n. 237 - modifica Regolamento Settore Tecnico
- Comunicato Ufficiale n. 238 - periodo e modalità per conferma tesseramento atleti-atlete
- Comunicato Ufficiale n. 239 - integrazione organico dei Collaboratori della Procura Federale
- Comunicato Ufficiale n. 240 - decadenza di alcuni Delegati Assembleari della Lega Nazionale Dilettanti
- Comunicato Ufficiale n. 243 - modifica al Titolo VI delle NOIF
- Comunicato Ufficiale n. 244 - modifica art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva
- [ELENCO SVINCOLATI DILETTANTI ART. 107 \(1/12/2023-14/12/2023\)](#)
- [ELENCO SVINCOLATI SGS DICEMBRE 2023](#)

9. CALENDARIO GARE

COPPA ITALIA ECCELLENZA

GIRONE SF - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TERRANUOVA TRAIANA	FIRENZE OVEST A.S.D.	A	30/12/2023 15:00	83 MATTEINI M.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	P.ZZA GENERALE CORALLI 6

COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA

GIRONE OT - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI CAPANNORI US ASD	UNIONE TEMPIO CHIAZZANO	A	03/01/2024 20:45	335 CASTELVECCHIO DI COMPITO	CASTELVECCHIO DI COMPITO	VIA DELLA DOGANA 2

PRIMA CATEGORIA

GIRONE D - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
S.GODENZO A.S.D.	RIGNANESE	A	03/01/2024 14:30	186 SAN GODENZO	SAN GODENZO	VIA DEL FALTERONA

SECONDA CATEGORIA

GIRONE H - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUDACE LEGNAIA	IMPRUNETA TAVARNUZZE	A	29/12/2023 20:45	141 BACCI G. E.A.	FIRENZE	VIA DOSIO,77/A

GIRONE M - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
OLIMPIC SARTEANO	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	A	03/01/2024 20:30	608 SARTEANO STADIO COMUNALE	SARTEANO	VIA AMIATA 1

COPPA ITALIA CALCIO A 5

SEMIFINALI

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MONSUMMANO CALCIOACINQUE	FUTSAL TORRITA	A	05/01/2024 22:30	1694 PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI	VIA MALISETI
VERSILIA C5	SPORTING TAU FUTSAL	A	05/01/2024 21:00	1694 PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI	VIA MALISETI

COPPA CALCIO A 5 FEMMINILE

SEMIFINALI

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO VIAREGGIO ASD	POGGIO A CAIANO 1909	A	06/01/2024 17:30	1694 PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI	VIA MALISETI
SAN GIOVANNI CALCIO A 5	FUTSAL PANTERE 2023 ASD	A	06/01/2024 15:30	1694 PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI	VIA MALISETI

UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MIDLAND GLOBAL SPORT	SAN GIOVANNI CALCIO A 5	R	28/12/2023 18:00	1606 PALAISLOTTO CAMPO 1 C5 S. B	FIRENZE	VIA DEI BASSI,5 - FIRENZE

UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILI

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL PRATO	FUTSAL PISTOIA	R	29/12/2023 20:00	1644 NESTI P. C5	MONTEMURLO	VIA P. MICCA

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PRATO CALCIO A CINQUE	SAN GIUSTO	A	03/01/2024 15:00	1694 PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI	VIA MALISETI

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
POLISPORTIVA SANGIMIGNANO	POLISPORTIVA 2M	A	30/12/2023 15:30	5006 VERONESI C5	SAN GIMIGNANO	VIA GIACCHI 7/A

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI**GIRONE D - 16 Giornata - RECUPERO**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SETTIGNANESE A.S.D.	SINALUNGHESE A.S.D.	A	29/12/2023 15:00*	150 ROMAGNOLI CAMPO A	FIRENZE	VIA DEL GIGNORO

* Accordo tra Società

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI**GIRONE A - 15 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TAU CALCIO ALTOPASCIO	SAN MINIATO A.S.D.	A	05/01/2024 17:30**	331 ALTOPASCIO E.A.	ALTOPASCIO	VIA F.LLI ROSSELLI,22

** Accordo tra Società - anticipo

UNDER 15 GIOVANISSIME FEMMINILE**GIRONE A - 9 Giornata - RECUPERO**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY LIVORNO CALCIO	BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D	A	29/12/2023 18:30*	304 DELLA PACE A.	LIVORNO	VIA TURATI

* Accordo tra Società

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 28/12/2023

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini